



## COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**n. 38 del 27/12/2023**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE, RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, DIRETTIVE IMPARTITE DALL'AMMINISTRAZIONE AL CONSEGNETARIO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONISTA NELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette** del mese di **dicembre**, convocato per le ore 18:30, presso la Residenza municipale, nella sala consiliare, alle ore **18:30** si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il **CONSIGLIO COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

DELLA GODENZA LUCA	Presente	
RICCI MACCARINI ESTER	Presente	
SELVATICI LUCA	Presente	
CAROLI LINDA		Assente
GHRIBI SIRIN	Presente	
PONZI KATIA	Presente	
MINZONI GASPARE	Presente	
ORSANI BARBARA	Presente	
MERENDA SIMONE	Presente	
MIROTTA CRISTIANO		Assente
CAVINA MARCO	Presente	
BACCHILEGA ILVA	Presente	
FRASSINETI LORETTA	Presente	

#### **Presenti n. 11**

#### **Assenti n. 2**

Presiede DELLA GODENZA LUCA in qualità di Sindaco.

Assiste il VICE SEGRETARIO, TALENTI VASCO.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

Selvatici Luca, Ponzi Katia, Cavina Marco.

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE, RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, DIRETTIVE IMPARTITE DALL'AMMINISTRAZIONE AL CONSEGnatARIO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONISTA NELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE.**

Il **PRESIDENTE** sottopone per l'approvazione quanto segue:

**Normativa:**

- Art. 114, c. 2 della Costituzione che prevede che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
- Art. 118, c. 1 della Costituzione che attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, non siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", art. 20 sui beni mobili;
- Art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e ss.mm.ii., relativo alle funzioni che spettano al Comune, in particolare quelle relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- Art. 42 del TUEL che indica gli atti rientranti nella competenza dei Consigli comunali;
- Art. 112 del TUEL, che prevede che siano gli Enti locali a provvedere alla gestione dei servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 201/2022 "Testo unico di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 25/09/2023 "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022";

- Circolare n. 1/2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna "Resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti contabili - art. 137 e seguenti del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016, d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019, D.L. n. 137 del 28.10.2020, conv. in L. n. 176 del 18.12.2020 e D.L. n. 44 dell'1.4.2021, conv. in L. n. 76 del 28.5.2021 e ulteriori regole tecniche operative Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022" e relativa Nota Integrativa 0002520 del 11/09/2023;
- Statuto del Comune di Castel Bolognese;
- Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo delle performance dell'Unione della Romagna Faentina;
- Regolamento di contabilità dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo.

### **Precedenti:**

- atto C.C. n. 57 del 29/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Castel Bolognese ex art. 24 D. Lgs. n. 175/2016";
- atto C.C. n. 66 del 28/12/2018 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2018 e attuazione della razionalizzazione straordinaria 2017 delle partecipazioni del Comune di Castel Bolognese ex artt. 20 e 24 del d. lgs. n. 175/2016";
- atto C.C. n. 74 del 18/12/2019 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2018 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione";
- atto C.C. n. 68 del 21/12/2020 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2019 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione";
- atto C.C. n. 63 del 20/12/2021 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2020 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione";
- atto C.C. n. 52 del 21/12/2022 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2022 delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione";
- atto C.C. n. 6 del 30/03/2023 avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2023/2027, annualità 2023, presa d'atto del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2022, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e allegati obbligatori".

### **Motivo del provvedimento:**

Considerato che, con riferimento alla revisione periodica 2023 delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e all'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione:

- ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- l'Ente locale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art.4, comma 3);

- l'Ente locale inoltre può mantenere partecipazioni senza azioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, se tali partecipazioni non presentano nessuna delle seguenti condizioni:
  - non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
  - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 e ss, TUSP;
  - condizioni previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
    - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
    - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    - d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
    - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un

servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

Considerato inoltre che:

- per effetto dell'art. 24 TUSP, l'Ente locale ha provveduto entro il 30/09/2017 ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- nella ricognizione sono state prese in considerazione tutte le partecipazioni dirette in società e quelle indirette detenute tramite società o altri organismi soggetti a controllo da parte dall'Ente locale;
- la verifica del requisito del controllo è stata effettuata, considerando sia la specifica definizione contenuta all'art. 2, co. 1, lett. b) TUSP di "controllo" sia le nozioni fornite nel medesimo articolo alle lettere c) e d) di "controllo analogo" e di "controllo analogo congiunto"; è stato inoltre tenuto conto di quanto indicato nell'art. 11-quater del D. Lgs. n. 118/2011 e nell'allegato principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato, ove si aggiunge alle precedenti nozioni di controllo anche quello esercitato tramite contratti di servizio;
- per effetto dell'art. 20 TUSP, l'Ente locale ha provveduto ogni anno, a partire dalla Revisione periodica deliberata nel 2018, ad approvare le relazioni sull'attuazione dei piani precedenti compresa quella straordinaria del 2017, evidenziando i risultati conseguiti;
- la presente revisione, così come le precedenti a partire dal 2019, non considera le partecipazioni indirette tramite il Consorzio ConAmi e l'Azienda ASP della Romagna Faentina: il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Corte dei Conti hanno infatti chiarito che non vanno inserite le indirette tramite organismi che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a), come appunto ConAmi e ASP, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione.

Tutto quanto sopra considerato, occorre pertanto approvare entro il 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 TUSP la revisione periodica 2023 delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e l'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione, secondo le risultanze di cui all'**allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerato che, con riferimento alla ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 201/2022:

- l'art. 30 prevede che:

*1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni*

*servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;*

*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

- l'art. 17 comma 3 secondo periodo prevede che:

*La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.*

- l'art. 17 comma 5 prevede che:

*L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.*

- l'art. 31 prevede che:

*1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.*

*2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.*

*3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.*

Vista l'istruttoria predisposta dagli uffici competenti tesa a:

- rilevare, per ogni servizio affidato, l'andamento economico, di efficienza e di qualità nonché la misura del ricorso agli affidamenti in house;
- analizzare le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi,

giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Considerato che:

- non essendovi nessun elenco tassativo derivante da norme vigenti, è stata stilata una lista dei servizi da esaminare basata sulla definizione generale resa dall'art. 2 del D. Lgs. 201/2022:

*«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*

- sono stati pertanto esclusi dal censimento:
  - i servizi "non affidati", ovvero i servizi gestiti in economia o affidati da enti d'ambito o altri soggetti;
  - i servizi strumentali, ovvero i servizi erogati da soggetti esterni a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento;
  - i servizi privi di rilevanza economica.
- non vi sono casi, nello specifico degli affidamenti effettuati dal Comune di Castel Bolognese, di servizi rilevanti a rete, ma i servizi censiti sono tutti non a rete.

Visto che:

- non si rilevano affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo del D. Lgs. 201/2022 (affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici);
- si riscontra invece un affidamento a società in house, ancorché dal valore stimabile inferiore alla soglia europea;
- tale affidamento è analizzato dal punto di vista dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 201/2022 nell'**allegato B** al presente atto;
- nel medesimo allegato B è calcolata la misura del ricorso in percentuale ad affidamenti in house, quale rapporto del numero dei servizi affidati in house sul numero totale dei servizi affidati;
- nel medesimo allegato B viene altresì effettuata, per l'affidamento in house, la disamina ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022.

Visto inoltre che:

- la disamina ai sensi dell'art. 30 dei servizi non in house, secondo la lista definita come sopra, è contenuta nell'**allegato C** al presente atto;
- gli allegati A, B e C vengono pertanto a costituire un insieme organico e collegato di analisi di servizi e partecipazioni.

Considerato infine che:

- ad oggi non risultano individuati, per i servizi a rete, ad opera delle autorità di regolazione competenti, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 201/2022;
- risultano invece individuati, per i servizi non a rete, ad opera del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Decreto MIMIT del 25/09/2023), gli atti e gli indicatori di cui all'art. 8 del D. Lgs. 201/2022, ancorché per un numero limitato di servizi.

Tutto quanto sopra premesso, si rende necessario approvare la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui agli allegati B e C, secondo la seguente scansione di analisi:

- Dati generali del servizio
- Rispetto degli obblighi contrattuali
- Valutazione dell'economicità ed efficienza
- Valutazione del servizio all'utenza (in termini di quantità e qualità)

oltre all'analisi della misura del ricorso ad affidamenti sopra soglia senza gara e/o in house e delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento dei servizi in house.

- la Circolare n. 1/2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna sopra citata testualmente:

- recita che:

*"- in merito a titoli azionari e più in generale partecipativi, che ai sensi dell'art. 20, lett. c), R.D. 23.5.1924 n. 827 rientrano tra i beni mobili, la maggioritaria giurisprudenza è orientata a ritenere che il consegnatario sia il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di socio nelle società partecipate, ossia chi li gestisce, chi ha la disponibilità giuridica e non il detentore, che ha la mera disponibilità materiale e si limita a custodire i titoli (solitamente un istituto di credito).*

*- per quanto riguarda gli enti locali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 175/2016 (TUSP), "per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato"; pertanto, il consegnatario delle azioni è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, ove non nomini uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni.*

*- la giurisprudenza ha conseguentemente affermato che: "assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale" (Sez. Giur. Veneto, 25.6.2019 n. 99)."*

*- prevede inoltre che devono "essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche."*



- la Nota integrativa 0002520 del 11/09/2023 sopra citata:
  - prevede che tra i compiti del consegnatario di titoli azionari rientrano le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ovvero:
    - > esercizio dei diritti di socio
    - > resa del conto giudiziale
    - > relazione finale ed inventari
  - riscontra che nei conti giudiziali depositati quasi sempre mancano le direttive impartite dall'amministrazione al consegnatario per l'esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie;
  - prende atto che la giurisprudenza in materia ha statuito che vanno considerate *"tutte le partecipazioni detenute dall'ente, ivi comprese quelle in consorzi e/o fondazioni. Anch'esse, infatti, presuppongono una gestione, l'esercizio di diritti di socio e l'esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale con la conseguente necessità di individuare un agente consegnatario che esegua le direttive impartite e ne renda conto tramite l'inserimento della partecipazione nel conto giudiziale, naturale strumento di rendicontazione"*.

Con il presente atto si ritiene pertanto opportuno approvare le direttive impartite dall'amministrazione al consegnatario per l'esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie allegate sotto la **lettera "D"** al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il piano di revisione di cui all'**Allegato A** è stato preso in esame anche dall'Organo di revisione, redigendo specifico verbale conservato agli atti;

Visto il parere della competente commissione consiliare;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con votazione palese per alzata di mano:

favorevoli    n. 8    Democratici per Castello

contrari        n. 1 Frassinetti Loretta (Movimento 5 Stelle

astenuti        n. 2 Cavina Marco, Bacchilega Ilva (Prima Castello)

(presenti n. 11 – votanti n. 9)

### **DELIBERA**

1. di approvare il Piano di revisione periodica 2023 delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e la Relazione sull'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione, come da **allegato "A"** alla presente deliberazione, che ne

costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto in particolare che lo stato di attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione è relazionato nell'ultimo paragrafo dell'allegato "A";
3. di incaricare i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di demandare alla Giunta il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. di approvare l'**allegato "B"** contenente la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo (affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici) e agli affidamenti a società in house, oltre all'analisi delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento di servizi a società in house;
6. di approvare l'**allegato "C"** contenente la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non in house;
7. che copia della presente deliberazione sia:
  - inviata alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - inviata alla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
  - pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente;
  - trasmessa contestualmente all'Anac;
  - trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
8. di approvare l'**allegato "D"** contenente le direttive impartite dall'amministrazione al consegnatario per l'esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie;
9. di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria, ma può comportare riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, in ragione delle azioni di razionalizzazione poste in essere;
10. di dare atto che i Responsabili del procedimento e i Dirigenti, rispettivamente con l'apposizione dei visti di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Successivamente,

stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato, con separata votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito con votazione palese per alzata di mano:

favorevoli    n. 8    Democratici per Castello

contrari      n. 1    Frassinetti Loretta (Movimento 5 Stelle

astenuti      n. 2    Cavina Marco, Bacchilega Ilva (Prima Castello)

(presenti n. 11 – votanti n. 9)

**delibera**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **10** del **27.12.2023**

IL SINDACO  
DELLA GODENZA LUCA

IL VICE SEGRETARIO  
TALENTI VASCO

REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE  
PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022 E  
ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI  
RAZIONALIZZAZIONE

## Indice generale

Riepilogo partecipazioni dirette .....	2
Riepilogo partecipazioni indirette .....	5
Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 31/12/2022.....	5
Schede delle società partecipate direttamente .....	6
Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. – s.r.l. Consortile .....	6
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. ....	9
Hera S.p.A. ....	12
Lepida S.c.p.A. ....	12
S.F.E.R.A. S.r.l. ....	15
S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. ....	17
AZIMUT S.p.A.....	17
Relazione sull’attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione.....	25
Dir 7 – S.TE.P.RA soc. cons. r.l. ....	25

## Riepilogo partecipazioni dirette

Prog.	Denominazione e codice fiscale	Anno di costituzione	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In-house	Quotata	Holdin g pura
Dir_1	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - s.r.l. Consortile  C.F. 02143780399	2017	0,586%	L'Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. s.r.l. consortile è la società degli enti locali della Provincia di Ravenna, avente lo scopo di: - progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile; - esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci; - amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale; - progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati.	NO	NO	NO	NO
Dir_3	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.  C.F. 01306830397	2001	2,360%	La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post – universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.	NO	NO	NO	NO
Dir_4	HERA S.p.A.  C.F. 04245520376	1995	0,0000873%	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Società quotata nel mercato regolamentato.	NO	NO	SI	NO
Dir_5	LEPIDA S.c.p.A	2018	0,0014%	La finalità della società è quella di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e nello scambio di dati. A tal fine, svolge le seguenti attività:	SI	SI	NO	NO

Prog.	Denominazione e codice fiscale	Anno di costituzione	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In-house	Quotata	Holdin g pura
	C.F. 02770891204  (Il Comune detiene anche una partecipazione indiretta, pari al 0,0002 tramite ASP della Romagna faentina e una partecipazione indiretta, pari a 0,00002, tramite Ente Parco)			<ul style="list-style-type: none"> <li>- costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari;</li> <li>- attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;</li> <li>- attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working, nonché attività di fornitura di rete e servizi a condizioni eque e non discriminanti a enti pubblici locali e statali, aziende pubbliche e forze dell'ordine;</li> <li>- attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;</li> <li>- attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;</li> <li>- realizzazione, manutenzione, gestione, esercizio, collaudo, monitoraggio e fornitura di servizi di connettività delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale, nonché servizi inerenti la trasmissione di dati;</li> <li>- offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad Internet tramite tecnologia Wi-Fi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;</li> <li>- gestione delle reti di telecomunicazione, tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" (dorsale geografica e MAN cittadine) e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ERetre".</li> </ul>	(controllo analogo congiunto)			




Prog.	Denominazione e codice fiscale	Anno di costituzione	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In-house	Quotata	Holdin g pura
Dir_6	S.F.E.R.A. S.r.l.  C.F. 02153830399  (Il Comune detiene anche una partecipazione indiretta, pari al 0,542%, tramite il CON.AMI.)	2004	0,550%	La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale. In particolare, sul territorio del Comune di Castel Bolognese, la società gestisce la farmacia comunale.	SI  (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO
Dir_7	S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l.  C.F. 00830680393  (in fallimento dal 7 giugno 2019, precedentemente in liquidazione)	1982	0,0217%	La società aveva finalità di interesse pubblico, con oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna, anche acquisendo da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi.	NO	NO	NO	NO
Dir_8	AZIMUT S.p.A.  C.F. 90003710390	1996	0,196%	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.	NO	NO	NO	NO

## Riepilogo partecipazioni indirette

Prog.	Codice fiscale	Denominazione indiretta	Anno di costituzione	Denominazione soc. tramite	% partecip.	% partecip. indiretta	Attività svolta	Controll o	In house	Quotata	Holding pura
Il Comune, oltre a S.F.E.R.A. S.r.l. che è partecipata anche indirettamente attraverso CON.AMI, non detiene partecipazioni indirette oggetto di rilevazione											

## Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 31/12/2022



## Schede delle società partecipate direttamente

### Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. – s.r.l. Consortile

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_1

#### Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	0,586%
Tipo di controllo	Nessuno. La Società non è in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) e m) del TUSP. È considerata soggetta ad una forma atipica di controllo simile a quello previsto per le società in house pur non essendo una in-house

#### Attività svolta:

L'Agenzia Mobilità Romagnola (di seguito AMR) è una società consortile a responsabilità limitata di proprietà degli Enti Locali delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nata il 01/03/2017 dalla scissione parziale e proporzionale di due società: "ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della già esistente "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." la quale, con il medesimo atto, è stata trasformata in "AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA s.r.l. consortile".

L'ambito di attività dell'Agenzia è delineato dall'art. 19 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 e ss.mm.ii. e, in particolare:

- definisce i fabbisogni di mobilità degli abitanti e dei territori del bacino di propria competenza;
- progetta, organizza e promuove i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercita le funzioni amministrative spettanti agli enti soci riguardo il servizio di trasporto pubblico locale e le attività a questo connesse, compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la sottoscrizione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio e il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci;
- amministra in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, all'occorrenza, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali funzionali al servizio di trasporto pubblico locale.

#### Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

AMR è stata costituita in attuazione del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 e ss.mm.ii., al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale, un'agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

La società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale: infatti è considerata a partecipazione obbligatoria e fondamentale per l'assolvimento delle funzioni inerenti al trasporto pubblico locale, costituita in applicazione a quanto indicato dalle relative normative di settore.

Ai sensi dell'art. 14 c. 27 del D.L. n. 78/2010, l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni. La partecipazione del Comune alla società, inoltre, si configura quale obbligatoria e necessaria, allorché i soci "devono" partecipare alla società in virtù di quanto disposto dalle citate normative e dallo Statuto stesso.

Alla luce di quanto sopra richiamato, si può qualificare AMR come società a partecipazione pubblica di diritto speciale rispetto sia al diritto comune delle società, sia alla disciplina delle società pubbliche contenuta nel TUSP.

Come deliberato anche nei precedenti piani di revisione, che qui si intendono richiamati, la società non si configura come "in controllo pubblico", in quanto nessun socio possiede una partecipazione di controllo, né sussistono norme di legge o statutarie ovvero patti parasociali che definiscano una situazione di controllo in essere. Non si verificano, quindi, le condizioni previste dall'art. 2, primo comma, lettere b) e m) del D.lgs. 175/2016.

A prescindere comunque dalla sua qualificazione giuridica di società a partecipazione pubblica, AMR ha adottato nel tempo alcune delle disposizioni previste dalla disciplina più rigorosa delle società a controllo pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo: ha adottato un "Regolamento per la ricerca, selezione e reclutamento del personale", ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e redige il relativo Piano triennale, applica il Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), nessun compenso viene riconosciuto ai membri del Comitato di Coordinamento e al relativo Presidente.

Infine, è stato attribuito mandato all'Amministratore unico di procedere con una proposta all'assemblea dei soci di AMR di un testo aggiornato dello statuto sociale. Tale statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 18 novembre 2022 e riporta le seguenti modifiche principali:

- sono stati inseriti nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs. 175/2016 per le società "a controllo pubblico";
- il Coordinamento Soci è stato soppresso dall'elenco degli Organi sociali e contestualmente previsto in statuto in un nuovo istituto denominato "Consulta dei Soci" con funzioni di mera informazione, consultazione e discussione preventive degli argomenti da porre in approvazione (dato l'alto numero di Soci);
- la previsione di un organo amministrativo collegiale (CdA formato da 3 o 5 membri), ipotizzata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, non può essere inserita nello statuto di AMR, in quanto la L.R.E.R. n.10/2008 - che disciplina le "agenzie della mobilità" nella regione Emilia-Romagna - stabilisce espressamente (art.25, comma 1, lettera "a") che le agenzie della mobilità debbano avere obbligatoriamente un organo amministrativo monocratico (amministratore unico).

## **Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP**

### **Anno 2022**

Numero medio dipendenti	20
Numero componenti organo di amministrazione	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	1.386.296
Compenso componenti organo di amministrazione	25.889
Compenso componenti organo di controllo	17.500

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Risultato d'esercizio</b>	119.223	162.457	199.942	-162.813	37.131

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		662.836	579.653	381.586
A5) Altri ricavi e proventi		69.254.039	70.194.824	61.885.804
di cui contributi in c/esercizio*		65.729.020	67.647.887	59.763.722
<b>Totale fatturato</b>	<b>67.652.914</b>	<b>69.916.875</b>	<b>70.774.477</b>	<b>62.267.390</b>

Si specifica che i contributi in conto esercizio sono composti principalmente dai contributi regionali a sostegno del trasporto pubblico locale e dai contributi consortili da parte degli enti soci. Più in dettaglio i contributi per l'anno 2022 si articolano come segue:

Contributi in c/esercizio - dettaglio	Anno 2022
CONTR. C/CRED. IMPOSTA ESONERO CONTRIBUTIVO	5.733
CONTR. C/CRED. IMPOSTA BENI STRUMENTALI	59
CON.C/ES.EX REG.X SERV. MIN.	43.553.113
CONTR.IN C/ES. COSTO CCNL PERSONALE	102.740
CONTRIBUTI CONSORTILI ENTI LOCALI	16.893.089
CON. C/ES.REG. SERVIZI AGGIUNTIVI COVID DGR 1122/20	5.174.286
<b>Totale</b>	<b>65.729.020</b>

#### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

#### Esito della revisione periodica:

##### Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

La società ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale (recuperando anche la perdita registrata nel 2019), inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

---

Si ritiene pertanto di mantenere la partecipazione senza alcun tipo di razionalizzazione.

Tuttavia, alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 e delle conseguenti segnalazioni da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, il Comune si rende disponibile ad un confronto con gli altri soci pubblici su tali segnalazioni, al fine di valutare se procedere ad una riqualificazione della partecipazione in AMR nel senso di controllo pubblico congiunto.

---

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.

#### **Progressivo della società partecipata: Dir\_3**

##### **Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	2,360%
Tipo di controllo	Nessuno

#### **Attività svolta:**

La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani e adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. La società gestisce, inoltre, sotto il profilo amministrativo e gestionale anche scuole del territorio, ovvero le scuole di musica Sarti di Faenza e Rossini di Cervia e, dal settembre 2019, la scuola di disegno Minardi di Faenza.

#### **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

La società presenta un forte radicamento storico sul territorio, in quanto nasce dal processo di esternalizzazione e di progressiva trasformazione societaria del centro di formazione professionale di Faenza, poi integrato con gli altri del territorio ravennate. Opera nel campo dei servizi formativi contribuendo al perseguimento dello sviluppo economico e sociale del territorio comunale, competenza affidata ai Comuni ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

La L.R. Emilia-Romagna n. 12/2003 sull'uguaglianza e l'opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale, affida agli enti locali, oltre che alla Regione stessa, competenze nel campo del sostegno del successo formativo (art. 20), definendo all'art. 28 la formazione professionale come servizio pubblico determinante per lo sviluppo socio-economico e per l'innovazione sul territorio. Il successivo art. 38, inoltre, individua la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

L'art. 39 della sopra richiamata Legge Regionale, inoltre, attribuisce ai Comuni la facoltà di esercitare le funzioni di gestione in materia di formazione professionale in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati.

Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2015, la società si caratterizza quale soggetto erogatore di servizi ai cittadini del territorio, in una visione di inclusione attiva, in particolare dei soggetti più deboli e svantaggiati. Si colloca, pertanto, in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla Scuola stessa, in particolare riguardo le categorie più svantaggiate. Infatti, da diversi anni la Scuola A. Pescarini propone attività a rilevanza sociale, proponendo diverse tipologie di percorsi:

- qualifica professionale di tipo artigianale e industriale per giovani in dispersione scolastica tra i 15 e 18 anni nell'ambito della legge regionale n. 5/2010;
- riqualifica e riconversione per disoccupati di lunga durata al fine del reinserimento lavorativo, in collaborazione anche con i Servizi provinciali per l'impiego e attivazione di tirocini formativi in imprese del territorio per favorire la transizione al lavoro di giovani e disoccupati;
- progetto regionale per donne vittime di violenza nel corso del 2020, coordinato dalla Scuola A. Pescarini in collaborazione con le Associazioni che si occupano del tema, tra cui SOS Donna a Faenza;
- sostegno e accompagnamento al lavoro di personale disabile ex L. 68/99 e persone svantaggiate ex L. 381/91. Nel corso del 2020 sono stati presi in carico n. 80 persone affette da disabilità alle quali sono state erogate formazione e accompagnamento/sostegno. Inoltre, è stato avviato un progetto per interventi orientativi e formativi a sostegno della transizione scuola lavoro di giovani con disabilità;
- formazione per persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria ex L. 286/98 in collaborazione dello SPRAR del Comune di Ravenna e analoghi servizi del Comune di Faenza;
- qualifica per Operatore socio-sanitario quasi in esclusiva sul territorio provinciale;
- educazione all'Europa e al plurilinguismo nelle scuole dell'obbligo.

La società, per tutte le motivazioni sopra indicate, presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale.

La società non è configurabile come in "*controllo pubblico*", in quanto non si presentano le condizioni previste dall'art. 2 primo comma lettere b) e m), né sussistono norme di legge o statutarie ovvero patti parasociali che richiedano il consenso unanime di tutte le parti.

Tuttavia, a prescindere dalla ricostruzione formale di controllo, la società si è posta come obiettivo il rispetto delle prescrizioni previste dal TUSP per le società a controllo pubblico, ritenendo opportuno soddisfarle in via di autolimitazione. In particolare, tutte le condizioni di seguito elencate sono rispettate:

- le nomine del CDA rispettano le norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39 del 2013 e non percepisce compenso;
- non vengono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- non vengono corrisposti trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non si attribuiscono deleghe ai consiglieri;
- il vicepresidente è solo il sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di alcun compenso;
- non sono stati istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- vengono rispettate le condizioni su trasparenza e anticorruzione.

Inoltre, la società si è impegnata ad integrare la documentazione di bilancio, aggiungendo la relazione al governo societario al fascicolo del bilancio di esercizio 2021 e a fornire già in sede di assemblea di approvazione del bilancio le informazioni per la valutazione del rischio di crisi aziendale.

La società ha incaricato un consulente esterno per apportare modifiche allo Statuto societario coerenti con i punti sopra elencati. Il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato in data 29/03/2023 la suddetta modifica, approvata anche dal Consiglio Comunale in data 29/06/2023 con delibera n. 21 e successivamente integrata con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27/07/2023.

**Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP****Anno 2022**

Numero medio dipendenti	26
Numero componenti organo di amministrazione	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	1.185.462
Compenso componenti organo di amministrazione (rimborsi km)	8.068,52
Compenso componenti organo di controllo	12.987,52*

\* comprendono i compensi per il revisore e quelli relativi alla consulenza fiscale

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Risultato d'esercizio</b>	65.685	54.111	11.801	30.902	26.276

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		4.348.697	3.881.276	3.469.231
A5) Altri ricavi e proventi		122.727	121.678	126.162
di cui contributi in c/esercizio		107.835	107.835	107.711
<b>Totale fatturato</b>	<b>4.023.257</b>	<b>4.471.424</b>	<b>4.002.954</b>	<b>3.595.393</b>

**Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP**

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

**Esito della revisione periodica:****Mantenimento senza intervento di razionalizzazione**

La società ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale (recuperando anche la perdita registrata nel 2019), inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) – g).

Si ritiene pertanto di mantenere la partecipazione senza alcun tipo di razionalizzazione.

Tuttavia, alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 e delle conseguenti segnalazioni da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, il Comune si rende disponibile ad un confronto con gli altri



soci pubblici su tali segnalazioni, al fine di valutare se procedere ad una riqualificazione della partecipazione in Angelo Pescarini nel senso di controllo pubblico congiunto.

Hera S.p.A.

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_4

**Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta e indiretta
Quota di partecipazione diretta	0,0000873%
Tipo di controllo	Nessuno
Quota indiretta tramite CON.AMI	0,0976%
Società quotata in mercati regolamentati	Sì

**Attività svolta:**

Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.

Società quotata in mercati regolamentati. Per tale motivo le schede ai fini della razionalizzazione non sono presenti.

Lepida S.c.p.A.

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_5

**Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	0,0014%
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto
Società in house	Sì

**Attività svolta:**

La società Lepida S.c.p.A. è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti-Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione dei servizi telematici inclusi nell'architettura di rete.

La finalità della società è quella di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e nello scambio di dati. A tal fine, svolge le seguenti attività:

- costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e a favore di cittadini, imprese e

pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari;

- attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;
- attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working, nonché attività di fornitura di rete e servizi a condizioni eque e non discriminanti a enti pubblici locali e statali, aziende pubbliche e forze dell'ordine;
- attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;
- attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;
- realizzazione, manutenzione, gestione, esercizio, collaudo, monitoraggio e fornitura di servizi di connettività delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale, nonché servizi inerenti la trasmissione di dati;
- offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia Wi-Fi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;
- gestione delle reti di telecomunicazione, tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" (dorsale geografica e MAN cittadine) e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ERrete".

La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci. In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti.

#### **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga e ultra larga delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii e in conformità agli obiettivi europei.

Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione sono qualificate come di primario interesse generale dall'art. 3, c. 2 del D.lgs. 259/2003 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 c. 1 D.lgs 259/2006).

La società è stata costituita con il modello "in house providing" dalla Regione Emilia-Romagna, socio di maggioranza (95,6412%), e dagli Enti locali del territorio regionale, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione pubblica. Lepida S.c.p.A è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia-Romagna ed è, inoltre, assoggettata al controllo analogo congiunto tra le Pubbliche Amministrazioni socie, allo scopo di esercitare il coordinamento delle attività, la supervisione e il controllo delle stesse.

Lepida S.c.p.A, infine, concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR), inerenti principalmente l'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna; collabora alla diffusione della banda ultra larga per cittadini, imprese e scuole, alla diffusione di nuovi punti WiFi pubblici e gratuiti di accesso alla rete Internet e alla promozione dei diritti di cittadinanza digitale; supporta la diffusione delle Agende digitali locali in coerenza con la strategia regionale.

**Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP****Anno 2022**

Numero medio dipendenti	655
Numero componenti organo di amministrazione	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	28.626.613
Compenso componenti organo di amministrazione	35.160
Compenso componenti organo di controllo	35.000*
Compenso componenti organo di controllo	35.000*

\*escluso Organo di Revisione: € 19.000

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Risultato d'esercizio</b>	283.704	536.895	61.229	88.539	538.915

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		64.626.108	64.061.744	59.092.773
A5) Altri ricavi e proventi		2.097.423	853.669	760.412
di cui contributi in c/esercizio		1.372.737	321.406	289.361
<b>Totale fatturato</b>	<b>63.830.710</b>	<b>66.723.531</b>	<b>64.915.413</b>	<b>59.853.185</b>

**Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP**

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Esito della revisione periodica:

**Mantenimento senza intervento di razionalizzazione**

La società ha dimostrato fino ad oggi una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale, inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) – g). Per tutte le motivazioni fin qui richiamate si prevede di mantenere la partecipazione e non si ravvisa necessità di effettuare ulteriori interventi.

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_6**Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta e indiretta
Quota di partecipazione diretta	0,550%
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto
Società in house	Sì
Quota indiretta tramite CON.AMI	0,542%

**Attività svolta:**

La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, nonché l'informazione e l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, compresa la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.

S.F.E.R.A. S.r.l. gestisce tre farmacie comunali sul territorio del Comune di Faenza e, a partire dal 2020, anche una farmacia comunale sita nel Comune di Castel Bolognese.

La società opera secondo il modello "in house providing" ed è soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli enti soci, per favorire un diretto e concomitante controllo sulla gestione. A tal fine gli Enti locali soci hanno stipulato una Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. per garantire l'efficacia della disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo congiunto, di recente modificata per permettere l'adeguamento alle vigenti disposizioni di legge.

**Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

Il servizio di assistenza farmaceutica è stato diffusamente riconosciuto dalla giurisprudenza come "servizio pubblico locale a rilevanza economica", volto a garantire non solo l'accessibilità dei servizi anche nelle aree territoriali caratterizzate da minor densità abitativa le quali, essendo poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati, ma anche per assicurare un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto alla salute.

Infatti, le farmacie sono considerate articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale, la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle Regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione e programmazione, mentre l'erogazione materiale e la titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante l'operato dei comuni, come definito dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo Campania con delibera n. 330 del 28/09/2016.

Ciò favorisce la distribuzione, in condizione di efficienza, della massima gamma di servizi, in coerenza con la finalità pubblica. Infatti, S.F.E.R.A. S.r.l. opera secondo principi di efficacia, efficienza, uguaglianza e trasparenza, garantendo allo stesso tempo la qualità dei prodotti e dei servizi proposti per soddisfare al meglio i bisogni della collettività; inoltre, investe risorse in formazione del personale al fine di migliorare continuamente la propria offerta.

**Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP****Anno 2022**

Numero medio dipendenti	143
Numero componenti organo di amministrazione	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1
Costo del personale	6.006.743
Compenso componenti organo di amministrazione	29.839
Compenso componenti organo di controllo	25.725

\*inclusi i compensi per l'Organo di Revisione pari a € 9.500

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Risultato d'esercizio</b>	1.685.882	1.232.072	856.498	890.902	910.326

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		32.350.592	30.798.327	29.731.074
A5) Altri ricavi e proventi		789.026	710.223	771.682
di cui contributi in c/esercizio		52.110	16.699	37.713
<b>Totale fatturato</b>	<b>31.716.975</b>	<b>33.139.618</b>	<b>31.508.550</b>	<b>30.502.756</b>

**Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP**

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

**Esito della revisione periodica:****Mantenimento senza intervento di razionalizzazione**

La società ha dimostrato fino ad oggi una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale, inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Per tutto quanto sopra richiamato, si prevede di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l.

*Dichiarata fallita dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 7 giugno 2019.*

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_7

**Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione diretta	0,0217%
Tipo di controllo	Nessuno

**Attività svolta:**

La società ha per oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna.

**Proseguimento con il fallimento della società**

Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Codice civile. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società. Per lo stato di attuazione del processo fallimentare, si rimanda alla sezione seguente "Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione".

AZIMUT S.p.A.

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_8

**Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione diretta	0,196%
Tipo di controllo	Nessuno

**Attività svolta:**

Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale, affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria), inclusa la cremazione di salme e di camere mortuarie;
- manutenzione verde pubblico e igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione;
- gestione di toilette pubbliche;
- gestione della sosta e delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta;
- gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

## **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali Art. 4, c. 1

La società realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato di cui all'art. 180 del d.lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, c. 1 e 2 Art. 4, c. 2, lett. c

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfezione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economia generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. h, del D.Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali soci della stessa.

La costituzione della società mista è avvenuta in data 01/07/2012 con scadenza 30/06/2027, attraverso l'assegnazione sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato, sia degli affidamenti correlati da parte degli enti locali.

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza (anche comunitaria).

La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2".

AZIMUT S.p.A. risulta pienamente conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4, 2° comma, prevede del resto inequivocabilmente che:

"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ...",

"4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali", regolati di contratti di servizio".

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per

soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016).

Anche per quanto riguarda AZIMUT è stato opportuno aggiornare la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b). Nel corso del 2019 si sono infatti registrate una serie di rilevanti e convergenti decisioni della giurisprudenza contabile e amministrativa sulla nozione di "controllo pubblico" nelle società pubbliche significative per la situazione specifica.

Tali orientamenti in via di consolidamento relativi alle società miste di cui all'articolo 17 del TUSP, se applicati alla società AZIMUT S.p.A., impongono di considerare non presente il requisito del controllo pubblico nella governance della stessa.

Al riguardo riveste particolare importanza, per l'evidente autorevolezza, Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione 4.7.2019 n. 16 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11; Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511, e Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste costituite con gara a c.d. "*doppio oggetto*" la rilevanza della influenza sulla gestione del socio privato, garantita da statuto e/o patti parasociali, comporta la definizione di "*società a partecipazione pubblica maggioritaria*" (come espressamente definito per una fattispecie del tutto simile da Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in Speciale Composizione 4.7.2019 n. 16).

Richiamiamo al riguardo il chiaro orientamento assunto dalla Sezione (n. 10/2022/VSGO relativa alla verifica della ricognizione delle partecipate 2017-2018-2019 del Comune di Rimini) che così riassume il proprio complessivo orientamento sul controllo (orientamento peraltro ribadito testualmente a pag. 2 paragrafo a. della stessa richiesta di Codesta Sezione):

"La costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI) richiama la delibera n.11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico [...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp.

L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."

Il paragrafo "3.2.4. Controllo della società" del PTPCT 2023-2024-2025 (AZRB02 rev. 11) (già presente in precedenti versioni) descrive nel dettaglio la specifica situazione della società. Si evidenzia come le condizioni per definire la società a "partecipazione pubblica" e non in "controllo pubblico", in quanto oggettive e strutturali, sussistono dalla data di avvio della società mista (1.7.2012).

Se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il Patto Parasociale di Azimut S.p.A. emerge come, l'art. 16 dello Statuto preveda che per specifiche rilevanti materie non possono essere assunte deliberazioni senza il voto del 70% dell'intero capitale azionario, rendendosi quindi necessario (anche) il voto favorevole della componente privata (40%). Senza l'approvazione assembleare della componente privata non si può modificare lo statuto e non si possono assumere nuovi servizi dagli stessi enti, senza il voto dell'Amministratore Delegato designato dal socio privato non si possono approvare in C.d.A. il budget e altri atti fondamentali per la gestione societaria.

L'art. 23 dello Statuto prevede inoltre espressamente che l'Amministratore Delegato sia designato dal socio privato ed elenca ampi poteri da attribuire da parte del C.d.A. allo stesso,



che delineano oggettivamente ed espressamente l'attribuzione della *"gestione ordinaria della società"*.

La configurazione della società come non a controllo pubblico appare potenzialmente molto rilevante, anche se l'assetto organizzativo complessivo di Azimut S.p.A. concretamente posto in essere, in quanto società mista con specifiche caratteristiche peculiari, appare attualmente decisamente evoluto e ritagliato su misura, avendo considerato in passato prudentemente la società in controllo pubblico.

Le modalità di adempimento da parte della società dei vari istituti riconnessi alla natura "pubblica" appaiono valide ed efficienti a prescindere dalla ricostruzione formale del controllo, dovendosi ritenere opportuno che tali prassi vengano nella sostanza confermate, anche se fondamentalmente in via di autolimitazione. Nulla cambierebbe di sostanziale nell'applicare in via di autolimitazione e non per obbligo una serie determinata di normative, e in particolare non parrebbe modificare la competenza giurisdizionale di base (che si riteneva in ogni caso civilistica e non amministrativa).

La tematica in merito alla possibilità di Azimut S.p.a. di acquisire servizi ulteriori sul mercato è trattata al capitolo 3.2.2. del PTPCT 2023-2024-2025 (AZRB02 rev. 11) di Azimut S.p.a., supportata da pareri legali.

Riguardo ai meccanismi di scioglimento del rapporto societario in caso di cessazione del contratto di servizio (art. 17 comma 3° del D.Lgs. n. 175/2016), si evidenzia che lo Statuto regola la fattispecie di recesso del socio privato dalla società in caso di cessazione del contratto di servizio.

L'art. 12 2° comma ultima parte prevede infatti che "Il Socio Privato ha inoltre diritto di recedere qualora si verifichi la cessazione, per scadenza anticipata del termine naturale o per qualsivoglia altro motivo, dell'affidamento ad "AZIMUT S.P.A." dei Servizi cimiteriali di Ravenna e/o Faenza."

Trattandosi di società multiservizi ed essendo molteplici i contratti di servizio affidati con la gara a c.d. "doppio oggetto", lo Statuto prevede puntualmente - in attuazione di quanto previsto all'art. 17 comma 3 ultima parte del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.- che la cessazione non di un singolo qualsiasi contratto di servizio, ma solo quella del contratto di servizio cimiteriale di Ravenna e/o di Faenza può consentire al socio privato di recedere e quindi di sciogliere il rapporto societario.

Peraltro lo stesso art. 10 dello Statuto, dopo avere descritto ai commi 5-9 in modo puntuale la procedura per attivare formalmente il recesso, al comma 10 descrive tali "meccanismi":

Per Azimut S.p.a. è considerata la non applicabilità ab origine dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012). Azimut S.p.a. è società a partecipazione e non a controllo pubblico, per condizioni esistenti dalla data di costituzione. Inoltre l'art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede l'esclusione della giurisdizione della Corte dei Conti per amministratori e dipendenti della società mista.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Azimut S.p.a. ha prodotto nel quinquennio 2018-2022 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità: come sotto riportati.

Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Azimut ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopraindicato - dati in miglioramento.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 72,0%	63,60%	61,87%	62,50%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 5,5	3,0	2,3	2,8
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=5,0	2,3	1,8	2,1

\* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

\*\*I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

\*\*\*Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Il contenimento dei costi di struttura di Azimut S.p.a. è assicurato nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Azimut S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

## Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

### Anno 2022

Numero medio dipendenti	67
Numero componenti organo di amministrazione	5
di cui nominati dall'Ente	0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0*
Costo del personale	3.407.704
Compenso componenti organo di amministrazione	133.845
Compenso componenti organo di controllo (compresa revisione)	32.224

\*le nomine sono effettuate da Ravenna Holding (3 amministratori e 2 sindaci), secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Risultato d'esercizio</b>	1.271.406	1.438.383	1.077.799	980.258	1.027.800

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		12.399.939	12.331.808	11.593.519
A5) Altri ricavi e proventi		288.946	206.149	128.112
di cui contributi in c/esercizio		83.756	9.102	282
<b>Totale fatturato</b>	<b>12.316.158</b>	<b>12.688.885</b>	<b>12.537.957</b>	<b>11.721.631</b>

### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

### Esito della revisione periodica:

#### Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

### Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi 5 anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Valore della produzione</b>	<b>11.692.849</b>	<b>11.358.150</b>	<b>12.030.325</b>	<b>12.687.585</b>	<b>13.137.641</b>
Acquisti	-1.213.856	-714.845	-1.355.987	-1.124.822	-1.490.505
Servizi e godimento beni di terzi	-4.511.470	-4.906.783	-4.735.009	-4.832.553	-5.132.856
Oneri diversi di gestione	-187.911	-164.811	-176.016	-171.291	-225.836
<b>Totale costi operativi esterni</b>	<b>-5.913.237</b>	<b>-5.786.439</b>	<b>-6.267.012</b>	<b>-6.128.666</b>	<b>-6.849.197</b>
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>5.779.612</b>	<b>5.571.711</b>	<b>5.763.313</b>	<b>6.558.919</b>	<b>6.288.444</b>
Costo del personale compreso distacchi al netto rimborsi	-3.609.020	-3.397.588	-3.415.988	-3.654.161	-3.642.353
<b>EBITDA = Margine operativo lordo</b>	<b>2.170.592</b>	<b>2.174.123</b>	<b>2.347.325</b>	<b>2.904.758</b>	<b>2.646.091</b>
Ammortamenti e acc.ti	-736.146	-786.018	-885.609	-924.783	-917.620
<b>EBIT = Risultato operativo</b>	<b>1.434.446</b>	<b>1.388.105</b>	<b>1.461.716</b>	<b>1.979.975</b>	<b>1.728.471</b>
Gestione finanziaria	-5.277	-3.218	-1.677	-725	700
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>1.429.169</b>	<b>1.384.887</b>	<b>1.460.039</b>	<b>1.979.250</b>	<b>1.729.171</b>
Imposte dell'esercizio	-401.369	-404.629	-382.240	-540.867	-457.765
<b>Risultato netto</b>	<b>1.027.800</b>	<b>980.258</b>	<b>1.077.799</b>	<b>1.438.383</b>	<b>1.271.406</b>

L'andamento della gestione 2022 rileva complessivamente una gestione molto positiva. All'incremento del valore della produzione si contrappone il consistente aumento inflattivo del costo dei servizi, con particolare riferimento a quelli manutentivi, oltre che l'aumento dei costi energetici, in particolare del gas, dell'energia e del carburante. Malgrado l'aumento dei costi, la società è stata capace di mantenere inalterata la qualità dei servizi resi in tutte le attività gestite e di ottenere un ottimo risultato di esercizio.

I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Si può ritenere che la società anche per il prossimo triennio possa confermare il pieno equilibrio economico di bilancio. Risultano infatti confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza e verificate in considerazione del contesto di straordinaria difficoltà legato

alla situazione economica generale, ancora influenzata dall'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse e nuove difficoltà di approvvigionamento per le imprese.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio – lungo termine (dal 2012).

Si evidenzia, infine, come, anche su decisione degli enti locali soci, Azimut S.p.A. applichi in via di autoregolamentazione la normativa del Codice dei Contratti (pur essendo esclusa ai sensi dell'art. 17 ultimo comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., è regolarmente iscritta ad Anac) e di fatto - sempre per autovincolo - gli istituti previsti per le società a controllo pubblico (regolamento per l'assunzione del personale, separazione contabile delle attività pubblicistiche, anticorruzione e trasparenza in integrale).

Si sottolinea al riguardo significativamente come Azimut S.p.a. abbia acquisito del mese di ottobre 2021 la certificazione ISO 37001 anticorruzione (la società già in precedenza disponeva della certificazione ISO 9001), come obiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a. e dagli enti locali in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e della sua oggettiva complessità dell'attività (multiservizi). In considerazione del forte presidio di coordinamento

della capogruppo dei sistemi integrati 231/anticorruzione che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo e in continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società, la capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, anche come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati. Nel corso del 2022 è stata effettuata positivamente la visita di mantenimento.

#### **Mantenimento della partecipazione:**

AZIMUT S.p.A. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza.

Il modello adottato per Azimut S.p.a. appare pienamente conforme a quello dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016. Sussiste inoltre un vincolo contrattuale fino al 31.12.2027; in tale complessivo contesto il mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.

#### **Conclusione:**

Si ritiene che la società AZIMUT S.P.A. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.

Non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Tuttavia, alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 e delle conseguenti segnalazioni da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, il Comune si rende disponibile ad un confronto con gli altri soci pubblici su tali segnalazioni, al fine di valutare se procedere ad una riqualificazione della partecipazione in AZIMUT S.P.A. nel senso di controllo pubblico congiunto.

## Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione

Dir 7 – S.TE.P.RA soc. cons. r.l.

### **Interventi programmati: conclusione della procedura fallimentare**

#### **Stato e modalità di attuazione**

Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società era stata messa in liquidazione ed era stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Codice civile. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società. In data 25/10/2019 si è svolta l'udienza per l'esame dello stato passivo. Il Giudice Delegato ha dichiarato in data 11/12/2020 chiuso ed esecutivo lo stato passivo del fallimento, mandando ai Curatori di dare comunicazione immediata a tutti i creditori che hanno proposto domanda di ammissione. In data 25/06/2021 il Giudice Delegato ha ordinato il deposito in Cancelleria del progetto di ripartizione e mandato al Curatore di darne avviso a tutti i creditori.

In data 03/11/2021 il Giudice Delegato ha disposto la rimessione nei termini dell'istanza di ammissione al passivo e, su proposta del curatore, l'ammissione allo stato passivo della procedura del creditore Regione Emilia-Romagna. Ha inoltre dato mandato al Curatore di integrare lo Stato Passivo e darne comunicazione ai creditori.

In data 02/08/2023 il Curatore ha inoltrato il secondo riparto parziale del fallimento ex art. 113, depositato in Cancelleria.

I tempi di conclusione della procedura non sono noti al momento.

---

# RICOGNIZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI ALLE SOCIETÀ IN HOUSE

## Sommario

Premesse .....	3
1. Valutazioni in merito alle ragioni del mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house ...	4
1.1. Compatibilità con i fini istituzionali del Comune e di scelta della gestione della farmacia tramite <i>in house</i> (prec. art. 192 D. Lgs. 50/2016 e artt. 14 e 17 D. Lgs. 201/2022) .....	4
1.2. Conclusioni .....	16
2. Valutazioni in merito alla misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3 del D. Lgs. 201/2022 .....	17
3. Ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alle società in house ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. 201/2022 .....	17
3.1. Introduzione .....	17
3.2. Scheda di ricognizione dei servizi affidati alle società in house .....	17
3.3. Considerazioni finali .....	23



## Premesse

Il presente documento è elaborato al fine di rispondere alle finalità previste dai seguenti articoli:

- 1) art. 17, comma 5 del D. Lgs. 201/2022, *“L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*;
- 2) art. 30, comma 1, terzo periodo del D. Lgs. 201/2022: *“La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3 e all'affidamento a società in house”,* ovvero degli affidamenti avvenuti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici e degli affidamenti avvenuti in particolare tramite in house.
- 3) art. 30, comma 2 del D. Lgs. 201/2022, *“La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”*

Nel presente documento si valutano, pertanto, tutti i tre elementi sopra elencati, suddivisi per sezioni.

## 1. Valutazioni in merito alle ragioni del mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house

<i>Servizio affidato</i>	Affitto di ramo d'azienda – Concessione del servizio di gestione di n. 1 farmacia comunale di Castel Bolognese
<i>Ente affidante</i>	Castel Bolognese
<i>Soggetto esterno gestore del servizio</i>	Sfera Srl
<i>Data di inizio</i>	14/10/2019
<i>Durata</i>	15 anni
<i>Data scadenza</i>	14/10/2034
<i>Modalità di gestione</i>	Affidamento in house

### 1.1. Compatibilità con i fini istituzionali del Comune e di scelta della gestione della farmacia tramite in house (prec. art. 192 D. Lgs. 50/2016 e artt. 14 e 17 D. Lgs. 201/2022)

La verifica di tale aspetto impone l'esame dell'art. 4, comma 1 del TUSP, il quale definisce quanto segue: *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

Il servizio di assistenza farmaceutica è stato diffusamente riconosciuto dalla giurisprudenza come *“servizio pubblico locale a rilevanza economica”*, volto a garantire non solo l'accessibilità dei servizi anche nelle aree territoriali caratterizzate da minor densità abitativa le quali, essendo poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati, ma anche per assicurare un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto alla salute. La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto che l'intera regolamentazione dell'attività farmaceutica è *“preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute”*, al punto che resta *“solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista”* (Corte Costituzionale Sentenza n. 87/2006).

Infatti, le farmacie sono considerate articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale, la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato. Alle Regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione e programmazione, mentre l'erogazione materiale e la titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante l'operato dei Comuni, come definito dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo Campania con delibera n. 330 del 28/09/2016. In quest'ultima delibera, si definisce che *“[...] la giurisprudenza ne ha chiarito la natura di servizio pubblico essenziale, a carattere locale, e a tendenziale rilevanza economica (Corte dei Conti SRC Lombardia, deliberazioni n. 195/2009/PAR e n. 196/2009/PAR; 532/2012 nonché Campania 260/2014/PRSP; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637 e 8 maggio 2007 n. 2110; Tar Campania, Salerno Sez. I 22 febbraio 2006, n. 198; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 23 aprile 2009, n. 3567): l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività è strumentale ad una più completa tutela del diritto alla salute (SRC Campania n. 260/2014/PAR), garantendo, ad esempio, l'accessibilità anche nelle aree territoriali caratterizzate da minor densità abitativa (Cons Stato, sent. n. 5587/2014) e dunque assicurando alla collettività modalità di servizio che, in quanto poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati (T.A.R. Campania, Salerno, I, 22.2.2006, n. 198; T.A.R. Umbria, 16.2.2000, n. 142). In definitiva il servizio di assistenza farmaceutica, quando svolto da soggetti pubblici, è un servizio “pubblico”, di “natura economica” e a carattere “locale” [...]”*. I tratti fondamentali di tale disciplina di settore sono ancora oggi contenuti nella Legge n. 475/68, meglio nota come Legge Mariotti. *“[...] L'esercizio di farmacie e la loro distribuzione sul*

*territorio in rapporto alla popolazione costituisce, infatti, una modalità per assicurare un diritto costituzionalmente garantito qual è quello alla salute. La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto che l'intera regolamentazione dell'attività farmaceutica è "preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute", al punto che resta "solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista" (Corte Costituzionale Sentenza n. 87/2006).*

Proprio la natura di servizio pubblico essenziale e la sua concomitante finalità sociale giustificano – anche alla luce del diritto comunitario (cfr. per tutti Corte di Giustizia n. 570 del 2010 in materia di compatibilità della disciplina sulle distanze minime fra le sedi farmaceutiche con il diritto comunitario) – il permanere della fitta trama di vincoli cui il legislatore subordina l'esercizio dell'attività, a conferma della prevalenza dei profili di tutela della salute su quelli più schiettamente commerciali. Infatti, il servizio farmaceutico costituisce un'articolazione del più ampio Servizio Sanitario Nazionale (L. n. 833/1978).

La prevalente finalità "sociale" dell'attività farmaceutica si esplica con l'esercizio del diritto di "prelazione", che a sua volta vincola la stessa scelta del "modello gestorio": *"[...] la Corte, privilegiando un percorso esegetico teso a valorizzare la finalità sociale dell'attività (deliberazione 70/2011/PAR del 3 febbraio 2011), ha conseguentemente sostenuto che anche la facoltà di scelta del modello gestorio da parte dei comuni che esercitano la prelazione, incontra i limiti, discendenti dall'impianto generale della legge n. 475/1968, tesi, in particolare, a valorizzare la funzione sociale dell'attività farmaceutica (il diritto di prelazione a favore del Comune ne costituisce una delle espressioni). Se l'amministrazione esercita la prelazione, l'opzione presuppone, infatti, la decisione a monte di assumere direttamente la gestione del servizio nelle forme previste dalla legge Mariotti o nelle forme che comunque assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione. Si è ritenuto dunque che, per scelta legislativa, con il sistema delineato dalla Legge Mariotti, si sia voluto vietare la scissione tra titolarità e gestione del servizio pubblico farmaceutico, in quanto si assume che la stessa non garantisca "astrattamente" gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano la prelazione e la sottrazione della sede farmaceutica alla competizione dei privati per la sua titolarità, in ambito regionale."*

Con maggiore dettaglio riguardo all'istituto della "prelazione" (come "potestà di diritto pubblico") si richiama la precedente sentenza 15/12/2014, n. 260 della medesima Sezione di Controllo. *"La disciplina normativa di tale servizio, su cui si intrecciano le competenze statali in materia di servizi essenziali dei diritti, e quelle regionali in materia di igiene e sanità pubblica (di cui l'esercizio delle farmacie costituisce espressione) si contrassegna per tali ragioni per una specialità, peraltro espressamente riconosciuta a livello normativo. [...] Se, da un lato, il servizio farmaceutico è identificato quale "garanzia del diritto alla salute" sul territorio, innervato nella programmazione sanitaria regionale (Consiglio di Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1724), per altro verso, la prelazione pubblicistica riconosciuta ai comuni, enti locali esponenziali di tutela di interessi collettivi, è considerata essa stessa un presupposto per la tutela da parte degli enti locali medesimi del diritto alla salute dei cittadini."*

L'ordinamento, in particolare, assegna ai Comuni il diritto di prelazione su una quota delle sedi farmaceutiche resesi vacanti o di nuova istituzione nelle varie aree territoriali di cui alla pianta organica (art. 9, comma 3, della Legge Mariotti). Si tratta invero di una potestà di diritto pubblico, che si esercita sulla base della mera vacanza o nuova disponibilità di sedi, sottraendo la titolarità delle ridette licenze alla concorrenza "per il mercato". In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e la gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, così da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto, la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività. Nel medesimo solco si pone il Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474, per cui *"La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del SSN, [...] deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D. Lgs. n. 267 del 2000"*.

Pertanto, la sottrazione al “mercato” delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28/09/2016 n. 330).

Tutte le considerazioni precedenti sostengono la compatibilità della partecipazione con i fini istituzionali dell'Ente, nonché la compatibilità della scelta della modalità di gestione della farmacia con ricorso all'affidamento *in house*, pur non essendo l'unica modalità disponibile. La gestione della farmacia comunale, infatti, ha ad oggetto servizi disponibili anche sul mercato in regime di concorrenza, ma, proprio per gli specifici tratti pubblicistici del servizio stesso, di matrice assistenziale e sanitaria, l'affidamento a soggetto partecipato meglio garantisce, tramite il controllo analogo sulla *in house*, i benefici per la collettività riferibili agli obiettivi sovraordinati di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, come meglio esplicitato nei successivi paragrafi. Infatti, le ragioni del mantenimento di tale affidamento, devono garantire i principi fondamentali delle pubbliche amministrazioni e, al contempo, garantire il rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)

Infine, occorre considerare la corrispondenza tra la competenza territoriale e l'ambito di operatività della società: infatti, *Sfera* opera nel territorio limitrofo, avendo sedi farmaceutiche nei seguenti comuni: Budrio, Castel Bolognese, Castel San Pietro, Imola, Lugo, Medicina e Molinella.

#### *1.1.1. Ragioni del mantenimento dell'affidamento del servizio a Sfera sul piano della convenienza economica e dei risultati conseguiti*

Sul lato dei vantaggi in termini economico finanziari derivanti dalla partecipazione nel medio-lungo periodo, occorre valutare la solidità economico patrimoniale della società e la capacità di generare reddito e distribuire utili nel tempo. Valutazioni che vengono svolte nei seguenti paragrafi.

Innanzitutto, si richiamano in questa appendice i parametri indicati dall'art. 20 del TUSP in materia di razionalizzazione delle partecipazioni.

- a) Analisi del prospetto della dotazione organica della società, con indicazione di dipendenti e numero di amministratori – art. 20, comma 2, lett. b) TUSP

Anno 2022	
Numero medio dipendenti	143
Numero componenti organo di amministrazione	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1
Costo del personale	6.006.743
Compenso componenti organo di amministrazione	29.839
Compenso componenti organo di controllo	25.725

\*inclusi i compensi per l'Organo di Revisione pari a € 9.500

Come si può notare dai dati sopra riportati, il numero di dipendenti della società partecipata *Sfera* risulta nettamente superiore rispetto al numero degli amministratori. Il rischio si possa verificare la condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP risulta assai remoto, anche in futuro.

b) Analisi dei risultati economici e del fatturato in termini numerici – art. 20, comma 2, lett. d) ed e) TUSP

Il concetto di risultati conseguiti viene esaminato nell'ottica della gestione. Si riportano di seguito i risultati d'esercizio di *Sfera* degli ultimi cinque anni. Come si può notare dalla tabella sotto riportata, la società non presenta perdite di esercizio negli anni (art. 20, comma 2, lett. e) del TUSP) ma anzi mostra un utile ampiamente positivo e, nonostante la pandemia e la crisi economica conseguente al conflitto ucraino, è riuscita a mantenere stabili nel tempo i risultati, con un incremento negli ultimi esercizi.

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Risultato d'esercizio</b>	1.685.882	1.232.072	856.498	890.902	910.326

Nella tabella sottostante, inoltre, si riporta l'andamento del fatturato degli ultimi tre esercizi, dove si evidenzia che il fatturato medio è circa 31 milioni di euro, valore nettamente superiore rispetto ai limiti imposti dall'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP.

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		32.350.592	30.798.327	29.731.074
A5) Altri ricavi e proventi		789.026	710.223	771.682
di cui contributi in c/esercizio		52.110	16.699	37.713
<b>Totale fatturato</b>	<b>31.716.975</b>	<b>33.139.618</b>	<b>31.508.550</b>	<b>30.502.756</b>

*Sfera* ha mostrato una gestione flessibile rispetto all'andamento del mercato perché, nonostante il periodo di difficoltà derivante dal Covid e dal successivo scoppio del conflitto in Ucraina, il quale ha causato un aumento sostanziale dei prezzi dell'energia, ha mostrato un andamento sempre positivo e in costante crescita.

c) Adeguate capitalizzazione della società

Se una società è sufficientemente capitalizzata e ha un buon rapporto tra capitale proprio e capitale di debito, significa che le fonti e gli impieghi sono in sostanziale equilibrio. In tal caso, il rischio che essa debba ricorrere a indebitamento presso terzi per poter svolgere la propria attività e trovarsi in disequilibrio finanziario, è minore.

Lo stato patrimoniale e il conto economico dell'ultimo triennio, pubblicati anche sulla sezione "Amministrazione Trasparente" di *Sfera*, mostrano un'adeguata solidità patrimoniale e una buona redditività, come attestato dagli indicatori di bilancio presentati di seguito.

Indice	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Commento
<i>Indicatori di redditività</i>				
<b>ROI</b> (Risultato operativo / Capitale Investito)	11,39%	9,08%	5,13%	Esprime la redditività dell'impresa, ovvero il rendimento caratteristico

Indice	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Commento
				dell'impresa rispetto al capitale investito (il reddito operativo è in grado di coprire gli investimenti effettuati in maniera adeguata). Indicazione del fatto che gli asset aziendali vengono utilizzati in maniera economicamente efficiente. Significa che ogni 100 euro investiti nella società nel 2022, il rendimento corrisponde a 11,39 euro.
<b>ROE</b> (Reddito netto / Patrimonio netto)	25,36%	21,80%	17,48%	Esprime la redditività e la remunerazione del capitale proprio. Premettendo che il patrimonio netto contiene, al suo interno, la ricchezza apportata dai soci e quella formatasi nel corso della gestione della società (per effetto, ad esempio, degli utili accantonati), l'indice misura il rendimento dell'investimento effettuato dai soci. Significa che ogni 100 euro investiti i soci ne guadagnano 25,36 (nel 2022).
<b>ROS</b> (Risultato operativo/ Vendite)	6,72%	5,43%	3,75%	Esprime la capacità dell'azienda di produrre profitti dalle vendite, ovvero quanta parte dei ricavi è assorbita dalla gestione operativa. È un indicatore chiave per comprendere se ci sono condizioni di efficienza interna, che incidono sulla capacità di contenere i costi e situazioni esterne di mercato, le quali invece incidono sulle dinamiche di vendita. Per ogni 100 euro di vendite effettuate, la società ha ottenuto in media 6,72 euro nel 2022.
Indicatori di liquidità in k/€				
<b>Quoziente di liquidità immediata</b> ( <i>acid test</i> ) (attività a breve / passività correnti).	1,06	0,90	0,61	Esprime la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni finanziari di breve periodo con mezzi liquidi disponibili.
Indicatori di solidità e indebitamento				
<b>Indice di struttura primario</b> (patrimonio netto / attivo fisso)	2,25	1,85	1,62	Misura in percentuale la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il patrimonio netto. La società si ritiene solida se tale indice è maggiore di 1.
<b>Indice di struttura secondario</b> (mezzi propri + passivo consolidato / immobilizzazioni + crediti a breve)	2,43	2,01	1,81	Misura la capacità della società di finanziare gli investimenti a medio/lungo termine con le immobilizzazioni. La società si ritiene solida se tale indice è maggiore di 1. In caso contrario significa che è ricorso all'indebitamento a breve termine per coprire gli investimenti a lungo termine.

Indice	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Commento
<b>Indice di indebitamento</b> (totale passivo – PN)/ patrimonio netto	1,17	1,39	1,40	Misura la capacità della società di provvedere alla copertura delle passività correnti e consolidate con il capitale proprio. Se maggiore di 1, significa che la società ha una cospicua fonte di finanziamento data da mezzi propri.
<b>Quoziente di indebitamento finanziario</b> (passività di finanziamento / patrimonio netto)	-	-	-	Esamina il grado di dipendenza o indipendenza finanziaria della gestione. Quanto più sono elevati i quozienti tanto maggiore è la dipendenza dai terzi finanziatori. Dovrebbe essere al massimo pari a 1, è un indicatore importante poiché comprende solo i debiti finanziari che creano problemi in termini di solidità. In questo caso, non sussistono debiti bancari, pertanto l'indice non è valorizzato.

Altri indicatori  
**INDICI ECONOMICI**

Indice	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Commento
EBITDA/Fatturato*100	7,89	6,79	5,39	Più l'indice è alto, maggiore è la capacità dell'azienda di trattenere parte dei propri ricavi dopo aver sostenuto le spese operative. Parametri di riferimento: indicatore considerato sufficiente se compreso tra 5 e 8.
EBITDA/Oneri finanziari	>8	>8	>8	Indice di copertura degli oneri finanziari, rappresenta la capacità dell'azienda di fronteggiare gli impegni collegati al servizio del debito. L'EBIT dovrebbe essere almeno il doppio degli oneri finanziari. Nel 2021 Sfera aveva solo € 3,00 di oneri finanziari, mentre nel 2020 non ne ha sostenuti. Pertanto, l'indice è ben oltre 8.
Indice	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Commento
Patrimonio netto/Totale attivo	0,46	0,42	0,42	Rapporto tra mezzi propri e attivo permette di valutare in che misura l'attività aziendale è finanziata da debiti. Più tale rapporto si avvicina a 1, più la società è finanziariamente solida.
PFN/Fatturato	0,19	0,17	0,12	Indicatore considerato buono/ottimo se minore di 35. Rappresenta la capacità dell'azienda di coprire il debito mediante i flussi finanziari generati dalle vendite. Tanto minore è il rapporto, tanto più velocemente l'impresa rientra dall'esposizione finanziaria.
PFN/EBITDA	2,41	2,51	2,33	Indicatore considerato buono/ottimo se minore di 3. Esprime, seppur in maniera approssimativa, il numero di anni in cui la società è in grado di ripagare i propri debiti con i flussi derivanti dall'attività caratteristica.

*Nota: Siccome Sfera non ha in essere contratti di leasing, non si è reputato utile calcolare gli indici contenenti i valori dei canoni di leasing.*

Gli indicatori di redditività quali il ROI, ROE e ROS di una società forniscono una comunicazione più completa se vengono paragonati con quelli di altri soggetti comparabili; infatti, si è deciso di prendere come confronto altre società *in house*, aventi ad oggetto la gestione di farmacie, operanti sul medesimo territorio regionale. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva:

Indice anno 2021	Sfera Farmacie	Ravenna Farmacie	Forlì Farma	AFM Ferrara
<b>ROI</b> (Risultato operativo / Capitale Investito)	9,08%	1,79%	5,85%	1,41%
<b>ROE</b> (Reddito netto / Patrimonio netto)	21,80%	2,19%	6,72%	14,38%
<b>ROS</b> (Risultato operativo/ Vendite)	5,43%	1,24%	4,69%	2,76%

Dal confronto emerge il buon posizionamento di *Sfera*, se comparata con altre società paragonabili (medesimo oggetto sociale e territorio contiguo).

Inoltre, *Sfera* redige ogni anno la relazione sul rischio di crisi aziendale, dove emerge che la società, nonostante gli importanti investimenti effettuati, abbia da sempre generato utili e remunerato i soci sia attraverso i canoni di affitto dei rispettivi rami d'azienda, sia distribuendo dividendi. Infine, la gestione operativa è sempre stata in attivo, non risultano debiti nei confronti del sistema bancario e tutti gli indici monitorati nella relazione sono al di sopra delle soglie di criticità rilevate.

Il monitoraggio annuale da parte della società di tutti gli indicatori rilevanti e delle eventuali soglie di criticità, inoltre, permette un monitoraggio continuo dell'andamento della società anche da parte dell'Amministrazione.

Pertanto, la posizione economica e finanziaria della società appare solida ed è ragionevole escludere, al momento, eventuali rischi di crisi aziendale.

d) Analisi del prospetto dei costi di funzionamento – art. 20, comma 2, lett. f) e art. 19, comma 5 TUSP

Il concetto di “spese di funzionamento” non trova una definizione univoca di legge, né di prassi, all'interno delle società di capitali. Si è quindi deciso di individuare l'insieme delle spese che le società sostengono per funzionare ordinariamente, in particolare considerando le seguenti voci di conto economico:

Valori in €	2022	2021	2020
B9) Costi del personale*	6.006.743	5.878.775	5.786.443
Incidenza Costi del Personale su Valore della Produzione	18,12%	18,65%	18,97%
B6) B11) Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	19.949.247	19.220.455	19.191.274
Incidenza Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	60,20%	61,00%	62,90%
B7) B8) Costi per servizi e godimento beni di terzi	4.311.440	4.002.983	3.619.528
Incidenza Costi per servizi e godimento beni di terzi su Valore della Produzione	13,01%	12,70%	11,87%

\*i costi del personale comprendono le voci B9) + B14)

\*\*per il calcolo sono state considerate anche le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

In tal senso, l'art. 19 comma 5 D. Lgs. 175/2016, non fa riferimento alla “diminuzione” delle singole voci di costo, ma richiede il contenimento delle stesse, compatibilmente con il settore in cui ciascun soggetto opera.



Si ritiene, in ogni caso, che il contenimento delle voci di spesa sopra indicate non debba ostacolare l'eventuale potenziamento e ampliamento dell'attività svolta da tali società (nei limiti di quanto consentito dal TUSP) e debba quindi essere ragionevolmente conciliato con l'eventualità che un tale sviluppo si concretizzi, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione, e quindi non aumentando l'incidenza media percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione.

L'art. 19 prevede dunque che le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25. Essendo *Sfera* una società *in house*, e quindi sottoposta al controllo analogo congiunto sulla base dello Statuto e dei patti parasociali ivi presenti, gli enti soci fissano ogni anno gli obiettivi, inserendoli nei propri documenti di programmazione.

Ricapitolando, l'analisi svolta nei punti precedenti dimostra che la società:

- non è strutturalmente in perdita e presenta una buona solidità, liquidità e redditività, anche paragonata ad altre società operanti nel medesimo settore;
- la gestione della società appare buona e non vi sono elementi che possano indurre a ritenere rischioso l'affidamento del servizio, né che potranno esserci rischi di dover intervenire in soccorso finanziario alla società, neppure nel futuro.

e) Canoni di affitto di ramo d'azienda proposto

A fronte dell'erogazione del servizio e degli oneri di investimento iniziali sopra riportati, per un periodo di 15 (quindici) anni, Sfera riconosce al Comune di Castel Bolognese un canone di affitto di ramo d'azienda composto da una quota fissa di € 6.000 per i primi cinque anni. Dal sesto anno in poi, Sfera riconosce, oltre alla quota fissa, una quota variabile pari al 2,50% sui ricavi di vendita e sui ricavi da prenotazioni CUP e ricavi DPC conseguiti dalla farmacia comunale di Castel Bolognese, oltre IVA di legge, per i primi tre anni.

La quota variabile del corrispettivo per l'affitto del ramo d'azienda viene ridefinita in comune accordo tra le parti mediante l'elaborazione del piano industriale (e, quindi, ogni tre anni).

Il canone d'affitto, quindi, segue lo schema sotto riportato:

Anno	Canone fisso	Canone Variabile	Totale
<b>2019</b>	€ 6.000,00		€ 6.000,00
<b>2020</b>	€ 6.000,00		€ 6.000,00
<b>2021</b>	€ 6.000,00		€ 6.000,00
<b>2022</b>	€ 6.000,00		€ 6.000,00
<b>2023</b>	€ 6.000,00		€ 6.000,00
<b>2024</b>	€ 6.000,00	€ 4,20% ricavi (17.715,00 €)*	€ 23.715,00
<b>2025</b>	€ 6.000,00	€ 4,20% ricavi (18.340,00 €)*	€ 24.340,00

\* importo stimato sulla base dell'andamento del business plan approvato al momento dell'avvio dell'attività, con un incremento del 25% annuo

Il canone pare congruo in considerazione del fatto che ha una quota fissa che viene corrisposta indipendentemente dal fatturato conseguito dalla farmacia di Castel Bolognese.

Si elencano inoltre di seguito i canoni degli altri enti aventi farmacie gestite da *Sfera*:

Comune	Quota fissa	Quota variabile (% sul fatturato)
Imola	211.834	3,50%
Faenza	196.000	4,20%
Medicina	92.200	6,60%
Lugo	97.249	5,50%
Castel San Pietro Terme	44.080	3,50%
Budrio	30.080	4,50%
Castel Bolognese	-	2,50%

Si evidenzia che il proposto a Castel Bolognese risulta congruo anche per la componente fissa, se confrontato con il valore dei canoni spettanti agli altri Comuni, in base anche al numero di farmacie e ai mq totali sul territorio.

Si considera, pertanto, il contratto congruo e conveniente.

#### *1.1.2. Ragioni del mantenimento dell'affidamento del servizio in house providing*

Nel rispetto del “vincolo di prevalenza”, specificato nell’art. 16 del TUSP, il soggetto *in house* destina la maggior parte del proprio operato a favore dell’ente o enti che lo controllano. A tal proposito, viene definita dal legislatore una soglia quantitativa identificata in una percentuale superiore o uguale all’80%. Nel rispetto della normativa richiamata, *Sfera* ha indicato nello statuto quanto di seguito riportato (art. 4):

*“La Società non persegue interessi contrari a quelli degli Enti locali controllanti. La Società è tenuta a svolgere l’attività prevalente in favore degli Enti locali soci e/o delle collettività rappresentate dai soci, di modo che oltre l’ottanta per cento del proprio fatturato derivi dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l’Organo amministrativo certifica il rispetto della condizione di cui al presente comma, tenuto conto di quanto dispone l’art. 5, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016.”*

Inoltre, gli Enti pubblici partecipanti a *Sfera* – ovvero la totalità della compagine sociale, non essendo presenti soci privati – hanno concluso patti parasociali (convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000) al fine di garantire che vi sia un controllo analogo congiunto sulla società stessa.

Secondo quanto definito dall’art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022 l’ente locale può scegliere, tra le seguenti modalità di gestione del servizio:

*“a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;*

*b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;*

*c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17;*

*d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

Considerato l'ampio ventaglio di possibilità offerto dalla normativa e dato atto della discrezionalità amministrativa riconosciuta all'ente locale nell'individuare la più idonea modalità di gestione dei servizi pubblici locali (tra i quali il servizio farmaceutico), si ritiene che la modalità di gestione del servizio oggetto di prelazione tramite affidamento a società *in house* possa essere ancora oggi la migliore configurazione, per i motivi di seguito sviluppati.

Innanzitutto, preme ricordare che *"ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, quello dei costi non solo non costituisce l'unico elemento di cui tener conto ai fini del vaglio di ragionevolezza della scelta di internalizzare il servizio, ma ad esso va assegnato un rilievo tendenzialmente complementare, nel senso che può assumere rilievo discrezionale a parità di condizioni qualitative, di efficacia e di ammissibilità, viepiù ove si tratti, come in questo caso, di un servizio essenziale reso alla persona"* (Sent. Consiglio di Stato n. 3682/2021).

Essendo, in questo caso, di fronte ad un servizio pubblico essenziale reso alla persona (come ampiamente illustrato nei precedenti paragrafi, il servizio farmaceutico è considerato una sorta di *longa manus* del servizio sanitario nazionale e, pertanto, paragonabile al diritto alla salute), si è deciso di dare rilievo a valutazioni qualitative, ossia all'efficacia del servizio reso alla collettività.

Tutto ciò considerato, si sono presi in considerazione i vantaggi, tra gli altri, dati dalla scelta del modello *in house*, ovvero:

- f) riserva in capo all'ente comunale della direzione strategica e della maggior capacità di controllo sulla gestione, senza la necessità di assumersi il rischio imprenditoriale legato all'attività il quale, invece, graverebbe sul Comune qualora si decidesse di gestire l'attività in economia;
- g) maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività rispetto alle previsioni contrattuali, insite nel rapporto organico tipico dell'*in house providing*. Tale flessibilità è idonea ad assicurare e garantire eventuali modifiche delle esigenze dell'Amministrazione anche in seguito all'affidamento, con riferimento alle prestazioni da erogare e/o all'attivazione di possibili sperimentazioni sul servizio, come ad esempio è stato possibile fare durante l'emergenza sanitaria nazionale da Covid19. Tale flessibilità, inoltre, sarebbe difficilmente raggiungibile con altri modelli, in particolare con la gestione in economia del servizio;
- h) esperienza maturata dalla società *in house* nella gestione del servizio, tale da consentirle di offrire un progetto maggiormente rispondente alle esigenze della collettività;
- i) acquisizione di un *know-how* aziendale maturato in diversi decenni di gestione e ancora in costante aggiornamento, certificato dagli importanti risultati raggiunti dal gruppo *Sfera* nel corso degli anni, così come sopra riportato;
- j) miglioramento degli standard qualitativi e di uniformità di prestazione e politiche di diffusione del farmaco sul territorio della provincia;
- k) raggiungimento di economie di scala e sinergie idonee a massimizzare l'efficienza sia sull'erogazione del servizio, sia sugli ambiti territoriali di riferimento, inclusa una maggiore contrazione dei costi generali e, nel tempo, un incremento degli utili da reinvestire a favore dei comuni soci;
- l) introduzione di modelli innovativi di gestione.

In secondo luogo, il modello *in house* è pienamente rispettoso del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28/09/2016 n. 330): *Sfera* è società a capitale sociale totalmente pubblico, soggetta a controllo analogo dei soci, condizione che garantisce una forma di controllo molto più incisiva sul gestore del servizio farmaceutico rispetto ad altre forme di concessione a terzi.

Inoltre, il modello *in house* evita l'innalzamento dei cosiddetti "costi di transazione". In particolare, per i servizi in concessione si è affermata la teoria del contratto di servizio come contratto di agenzia (*agency theory*) che ha studiato i meccanismi attraverso i quali il "principale" (il concedente) può obbligare l'"agente" (il gestore del servizio) a comportarsi nel suo interesse, quando gli obiettivi divergono e le informazioni sono

incomplete o asimmetriche. Detta teoria prende in considerazione, sotto l'aspetto economico, i costi cosiddetti di agenzia, che sono specifici costi di transazione, e rappresentano gli oneri in capo al concedente per la ricerca e la selezione dell'impresa, per la raccolta delle informazioni, per l'attività di controllo, per l'*enforcement* del contratto, per eventuali contenziosi, per la copertura dei rischi.

Nell'analisi *make or buy* per gli affidamenti diretti di servizi strumentali i dati di riferimento possono essere diversi come nel caso in esame, ove il modello *in house* ha un impatto economico minore perché evita l'innalzamento dei "costi di transazione" che a loro volta avrebbero aumentato il costo – opportunità del passaggio dal modello *in house* (o società mista) al modello affidamento con gara a terze economie.

Un elemento aggiuntivo che depone per l'opzione *in house* è la riduzione dei tempi di attuazione dei piani e la possibilità di imporre al processo una qualità maggiore e controllabile, con ovvi vantaggi per la collettività. Infine, vantaggio ulteriore di questa forma di affidamento è la presenza di risorse umane altamente specializzate già presenti nell'organizzazione aziendale, come nel caso di *Sfera*, senza la necessità di acquisizione delle stesse tramite selezioni sul mercato, le quali presentano costi di selezione elevati, nonché il rischio di valutazioni errate o non soddisfacenti, con grave compromissione delle commesse affidate in termini di rispetto dei tempi di consegna e qualità del servizio.

Data la complessità del servizio di gestione di una farmacia, non sono disponibili standard di mercato con cui confrontarsi, né sono presenti riferimenti sulle piattaforme elettroniche come, ad esempio, Consip o altre centrali di committenza, né vi sono parametri ufficiali elaborati da altri enti territoriali o di mercato con cui effettuare il paragone. Inoltre, non è attualmente possibile provvedere al rispetto dell'art. 8 del D. Lgs. n. 201/2022, in quanto gli atti e indicatori ivi elencati, non sono ancora stati emanati dalla struttura competente per il servizio in oggetto. Non sono quindi disponibili neppure costi di riferimento dei servizi emanati da un'autorità competente con cui poter effettuare confronti.

#### *1.1.3. Ragioni del mantenimento dell'affidamento del servizio a Sfera sul piano dei benefici per la collettività e della qualità dei servizi*

- a) *Benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

#### Obiettivi di universalità e socialità dei servizi

Il servizio farmaceutico pubblico è considerato pacificamente rientrante nell'ambito più ampio della tutela alla salute, perseguendo le finalità istituzionali statutarie dell'ente e rispondendo, peraltro, alle previsioni di cui all'art. 112, D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

D'altra parte, gli obblighi di servizio che *Sfera* si impegna ad assumere sono incardinati ai principi previsti per l'affidamento di servizi pubblici. *Sfera* opera nel rispetto dei 12 principi fondamentali previsti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 e ripresi nella propria Carta dei Servizi: efficacia, efficienza, eguaglianza, imparzialità, cortesia, diritto di scelta, valutazione e miglioramento della qualità, partecipazione, continuità, tutela, trasparenza, riservatezza.

Assumono inoltre particolare importanza, sotto il profilo sociale, alcuni elementi:

- m) sviluppo del modello di *farmacia di comunità, centro di salute pubblica*: *Sfera* si impegna ad ascoltare e guidare le persone nel proprio percorso di Salute Consapevole, grazie alla specializzazione sulle principali esigenze di cura e prevenzione, alla costante ricerca di una piena integrazione nella filiera sanitaria e all'accurata selezione dell'offerta con un particolare focus sui prodotti naturali. Al centro di questo percorso c'è la persona, il rispetto del suo organismo e dell'ambiente in cui vive;
- grazie ad accordi commerciali diretti con i leader del mercato farmaceutico, *Sfera* riesce ad ottenere il massimo delle condizioni commerciali, offrendo vantaggio alla comunità;

- campagne di prevenzione e sensibilizzazione sui temi della salute in coincidenza delle giornate indette dall'OMS e indicate dal Ministero della salute e dai Piani sanitari Regionali (es. ottobre mese di attenzione alle problematiche cardiovascolari), sia organizzate ad hoc dalle farmacie su argomenti di rilevanza ed interesse (es: sonno, peso, ecc..);
- sponsorizzazione di attività o manifestazioni nei territori su cui opera nell'ambito delle scelte del Consiglio di Amministrazione;
- organizzazione di camminate della salute, organizzate nei territori con il patrocinio del Comune, che vedono coinvolte mediamente dalle duecento alle trecento persone;
- incontri di educazione sanitaria organizzati nel territorio in farmacia (es: incontri rivolti ai care-giver per la gestione del paziente allettato a Faenza e Imola), presso le scuole (es: incontri su igiene orale nelle scuole elementari a Budrio e Castel San Pietro Terme) o in altre sedi (es: prevenzione solare ai Salesiani di Faenza);
- devoluzione dell'importo pari all'1% degli incassi contanti del mese di dicembre ad associazioni di volontariato operanti nei territori;
- accordo con la Caritas, grazie al quale la farmacia mensilmente consegna a titolo gratuito alla Caritas locale i prodotti di prossima scadenza appartenenti alle seguenti categorie: alimenti speciali, alimenti per l'infanzia, integratori e prodotti per l'igiene.

### Qualità del servizio

La qualità del servizio proposto è valutabile con riferimento alle politiche di servizio dichiarate dalla società nella Carta dei servizi approvata dalla società, disponibile al seguente link: [Amministrazione Trasparente | Sfera \(Sferafarmacie.it\)](https://www.sferafarmacie.it/AmministrazioneTrasparente). La carta dei servizi è redatta e aggiornata così come definito anche dall'art. 25 del D. Lgs. n. 201/2022 ai fini del rispetto della trasparenza dei gestori.

La strategia commerciale di *Sfera* è quella di sviluppare accordi con le aziende leader nei vari settori, lasciando però spazio ai mercati di nicchia specifici di ogni farmacia per dare risposte adeguate alle esigenze dei clienti sul territorio. A tal fine, *Sfera* dedica attenzione anche a settori emergenti quali: fitoterapia, veterinaria, integrazione funzionale e sport che attualmente rappresentano una percentuale bassa, ma con ampio margine di sviluppo.

Nei punti vendita vengono applicati, oltre ai servizi sopra elencati di benefici per la collettività, anche i seguenti principi:

- *category-management* basato non più sulle categorie merceologiche ma evidenziando i mondi con i bisogni di salute e benessere;
- carta fedeltà S.F.E.R.A. S.R.L., che permette l'integrazione dell'attività della farmacia con le esigenze di salute, le abitudini e i processi di acquisto dei pazienti;
- sviluppo di Servizi per il Benessere e la Salute nell'ottica della prevenzione e della diagnosi precoce: autoanalisi, tonometria, misurazione della pressione, MOC, analisi della pelle, individuazione intolleranze alimentari, ecc;
- sviluppo dei servizi collegati al COVID: attivazione FSE e SPID, esecuzione tamponi rapidi;
- servizio di prenotazione del farmaco e parafarmaco tramite Whatsapp per facilitare la reperibilità di tali prodotti.

### Efficienza ed economicità

Gli elementi economico finanziari valutati nei precedenti paragrafi sostengono un giudizio di efficienza e economicità dell'affidamento del servizio, sia da un punto di vista storico, sulla base dei conti economico-patrimoniali e degli indicatori contabili, sia da un punto di vista prospettico. Infatti, come si evince anche dal piano triennale 2022-2024, si prevede un andamento con chiusura in utile e ricavi in linea rispetto a quelli degli esercizi precedenti anche per l'esercizio 2024.

In particolare, l'efficienza ed economicità dell'offerta derivano anche da comprovate economie di scala realizzabili grazie alla rete di farmacie esistenti (20 attualmente nei territori limitrofi) sia da un punto di vista commerciale, sia da un punto di vista organizzativo di *service* interno.

Dal punto di vista del *service* interno, ogni farmacia del gruppo di *Sfera* si avvale delle funzioni centrali (Direzione, Acquisti, Marketing, IT e Personale) e di un ufficio Amministrativo per il coordinamento delle attività e la gestione delle farmacie comunali.

Dal punto di vista commerciale, la Direzione di *Sfera*, con la funzione Marketing, effettua la contrattazione e l'acquisto di merce per tutte le farmacie del gruppo *Sfera* con consegna diretta in farmacia, valuta nuovi fornitori da inserire nell'elenco delle aziende partner annualmente rinnovate. Stipula altresì i relativi accordi annuali legati al piano marketing per le farmacie che si traduce nel relativo piano promozionale. La negoziazione con le aziende produttrici ha lo scopo di ottenere il massimo sconto presente sul mercato. Pertanto, i farmacisti verranno alleggeriti dalle incombenze contrattuali in quanto le condizioni sono già definite, portando il vantaggio dell'informazione direttamente in farmacia dall'agente o dall'informatore scientifico. A vantaggio del cittadino i prezzi calmierati che le farmacie riescono a fare, sono frutto della negoziazione e degli accordi con le ditte partner.

La funzione marketing effettua inoltre attività di merchandising nelle farmacie comunali gestite da *Sfera*, provvedendo alla revisione dei planogrammi, all'aggiornamento dei materiali utilizzati e coordinando eventuali interventi di adeguamento ai format ufficiali.

Vengono inoltre sviluppate attività di comunicazione (interne ed esterne) inerenti alle iniziative, ai servizi e alle giornate di educazione sanitaria, concomitanti con le giornate mondiali OMS, oltre che eventuali azioni istituzionali. Organizza, insieme alle aziende partner, eventi in farmacia con promoter e particolari opportunità commerciali e/o di servizi. Predispone con cadenza bimestrale l'opuscolo "da noi star bene conviene" con offerte su OTC, SOP e parafarmaco, concordato con le aziende produttrici per tagli prezzi, esposizioni preferenziali di prodotti promozionali o altre giornate promozionali e invio di SMS al cliente. Vengono inoltre costantemente monitorati i dati di vendita, predisponendo report per fornitori, farmacie ed Enti esterni.

La struttura contabile amministrativa segue la gestione economica finanziaria della farmacia svolgendo anche una funzione di controllo di gestione per il controllo della Direzione e del Direttore. La contabilità fornisce inoltre un completo bilancio di verifica, stato patrimoniale e conto economico, dal quale è possibile monitorare i ricavi delle farmacie, costo del venduto, costi operativi (personale, utenze, servizi), quote ammortamento, oneri e proventi per arrivare all'utile operativo ante imposte.

La Tesoreria viene monitorata centralmente quotidianamente attraverso un sistema web di home banking mantenendo costante l'equilibrio finanziario tra incassi e pagamenti in scadenza.

Gli approvvigionamenti delle merci in farmacia sono garantiti da magazzini di distribuzione intermedia (*Comifar, FCR, Farmacentro, Ravenna Farmacie*) con quattro consegne giornaliere complessivamente.

Per tutto quanto riportato fino qui ed evidenziato nei precedenti paragrafi, che qui si intende richiamato, si ritiene che *Sfera* svolga un'attività in linea con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

## 1.2. Conclusioni

In rapporto ai risultati finora raggiunti nella gestione delle farmacie del territorio, anche in termini di standard qualitativi del servizio, *Sfera* opera secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Pertanto, si ritengono adeguate le ragioni e le finalità che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio di gestione della farmacia comunale a *Sfera* sia dal punto di vista del piano economico, dei risultati conseguiti e della qualità dei servizi.

## 2. Valutazioni in merito alla misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3 del D. Lgs. 201/2022

L'art. 30, comma 1, terzo periodo, stabilisce che: *“La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3 e all'affidamento a società in house”*.

Il Comune di Castel Bolognese non ha effettuato alcun affidamento senza gara ad evidenza pubblica di importo superiore alla soglia europea.

Ha invece affidato tramite concessione il servizio di gestione della farmacia comunale tramite in house: pertanto la misura del ricorso all'affidamento a società in house è del 25% (1 servizio su 4).

## 3. Ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alle società in house ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. 201/2022

### 3.1. Introduzione

L' art. 30, comma 2 *“Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”* del D.Lgs. n. 201/2022 recita quanto segue:

*“La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”*

Di seguito, pertanto, si riporta la scheda di ricognizione periodica sui servizi locali di rilevanza economica affidati alle società in house providing che, nel caso del Comune di Castel Bolognese, si riferisce all'affidamento di n. 1 farmacia comunale alla società in house Sfera Srl.

### 3.2. Scheda di ricognizione dei servizi affidati alle società in house

#### 3.2.1. Dati generali del servizio affidato

Indicatore	Servizio affidato
Servizio affidato	Concessione del servizio di gestione della farmacia comunale urbana n. 3
Ente affidante	Castel Bolognese
Soggetto esterno gestore del servizio	Sfera Srl
Servizio a rete o non a rete	non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 08/04/2019

Data di inizio	14/10/2019
Durata	15 anni
Data scadenza	14/10/2034
Modalità di gestione	Affidamento in house
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore

### 3.2.2. Rispetto degli obblighi contrattuali

Corresponsione del canone	Importo annuo	Altro
Imponibile - canone affitto ramo d'azienda	6.000,00	(+ quota variabile 2,5% calcolata sui ricavi di vendita e sui ricavi prenotazioni CUP e ricavi DPC)
IVA	1.320,00	
Totale	7.320,00	

Descrizione attività svolta dal gestore - come da contratto di servizio /disciplinare	Eseguita (sì/no)
Gestione farmacie comunali di proprietà dell'Ente	sì
Manutenzione degli immobili; previste nel piano industriale	sì
Sponsorizzare attività o manifestazioni nel territorio per un importo annuo di € 1.000,00	sì
Devoluzione importo pari all'1% degli incassi contanti del mese di dicembre ad associazioni di volontariato operanti nel territorio Comunale	sì

Come da analisi effettuata, sono stati rispettati tutti gli obblighi principali contenuti nel contratto di servizio.

### 3.2.3. Valutazione dell'economicità ed efficienza

Indicatore	Servizio affidato	Soggetto gestore nel suo complesso (Sfera Srl)
Risultato di esercizio 2022	1.686,00**	1.685.882,00



Indicatore	Servizio affidato	Soggetto gestore nel suo complesso (Sfera Srl)
Risultato Esercizio 2021	-17.774,00**	1.232.072,00
Risultato Esercizio 2020	-82.044,00**	856.498,00
Fatturato medio del triennio <i>(dove per fatturato si intendono le voci A1 + A5 del Conto Economico)</i>	650.052,00	31.716.975,00
EBITDA <i>(EBITDA = valore della produzione - costi esterni +/- variazione rimanenze - costo del personale)</i>	113.654,00	2.613.629,00
EBIT <i>(EBITDA - amm.ti, svalutazioni e accantonamenti)</i>	50.557,00	2.175.088,00

\*\*Importo indicato al lordo delle imposte

**Altri indicatori di economicità ed efficienza, riferiti al soggetto gestore nel suo complesso (Sfera Srl)**

Indicatore	Soggetto gestore (Sfera Srl)
ROI <i>(Risultato operativo / Capitale Investito)</i>	25,36%
ROE <i>(Reddito netto / Patrimonio netto)</i>	11,39%
ROS <i>(Risultato operativo / vendite)</i>	6,72%
DSCR - Debt Service Coverage Ratio <i>(gestione caratteristica al netto del pagamento delle imposte/interessi passivi e quota capitale dei finanziamenti)</i>	Non ci sono debiti finanziari pendenti
Incidenza costi operativi esterni su ricavi d'esercizio (%) <i>(Costi operativi esterni: B7 e B8 del Conto Economico Per ricavi si intende valore della produzione)</i>	13,01%
Incidenza costo del personale sui ricavi (%) <i>(Per ricavi si intende valore della produzione)</i>	18,13%
È stato redatto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (Sì/No)?	Sì
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio	Non ci sono oneri in capo all'ente affidante

Indicatore	Soggetto gestore (Sfera Srl)
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio - esercizio 2022	Canoni di affitto: € 8.845,00 Dividendi: € 3.795,17
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio - esercizio 2021	Canoni di affitto: € 7.320,00 Dividendi: € 2.640,12
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio - esercizio 2020	Canoni di affitto: € 7.320,00

### Andamento economico della gestione di Sfera Srl, attraverso l'analisi del budget

Aggregati economici	Anno 2022	Budget 2022	DELTA	Anno 2021	Budget 2021	DELTA
Valore della Produzione (a)	33.139.618,0	31.647.000,0	- 1.492.618,0	31.508.550,0	30.063.000,0	- 1.445.550,0
Costi per materie	19.947.873,0	19.639.000,0	- 308.873,0	19.229.521,0	19.303.000,0	73.479,0
Costi per servizi	2.065.439,0	2.138.000,0	72.561,0	1.828.116,0	1.584.000,0	- 244.116,0
Costi per god. di beni di terzi	2.246.001,0	2.090.000,0	- 156.001,0	2.174.867,0	2.058.000,0	- 116.867,0
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.374,0	-	- 1.374,0	- 9.066,0	-	- 9.066,0
Oneri diversi di gestione	258.559,0	361.000,0	102.441,0	267.392,0	320.000,0	52.608,0
Costi esterni (b)	24.519.246,0	24.228.000,0	- 291.246,0	23.490.830,0	23.265.000,0	- 225.830,0
Valore aggiunto (a) - (b)	8.620.372,0	7.419.000,0	- 1.201.372,0	8.017.720,0	6.798.000,0	- 1.219.720,0
Costi del personale	6.006.743,0	6.089.255,0	82.512,0	5.878.775,0	6.080.424,0	201.649,0
Margine operativo lordo (MOL)	2.613.629,0	1.329.745,0	- 1.283.884,0	2.138.945,0	717.576,0	- 1.421.369,0
Ammortamenti e svalutazioni	438.541,0	467.000,0	28.459,0	467.988,0	405.000,0	- 62.988,0
Accantonamenti			-			-
Risultato operativo caratteristico	2.175.088,0	862.745,0	- 1.312.343,0	1.670.957,0	312.576,0	- 1.358.381,0
Totale proventi e oneri finanziari (+/-)	14.167,0	11.000,0	- 3.167,0	9.777,0	11.000,0	1.223,0
Risultato ordinario	2.189.255,0	873.745,0	- 1.315.510,0	1.680.734,0	323.576,0	- 1.357.158,0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (+/-)	-		-	3,0		- 3,0
Risultato prima delle imposte	2.189.255,0	873.745,0	- 1.315.510,0	1.680.737,0	323.576,0	- 1.357.161,0
Imposte sul reddito dell'esercizio	503.372,0	255.000,0	- 248.372,0	448.659,0	97.000,0	- 351.659,0
Risultato netto	1.685.883	618.745,0	- 1.067.138,0	1.232.078,0	226.576,0	- 1.005.502,0

### 3.2.4. Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto

Indicatore	Servizio affidato
E' stata redatta e pubblicata una Carta dei servizi (Sì/No)?	Sì, disponibile sul sito di Sfera Srl
Esistono indagini di customer satisfaction? (Sì/No)	No

Esistono indicatori di qualità rilevati dal soggetto gestore? (Sì/No)	No
Esistono standard di qualità definiti dal gestore o livelli minimi o essenziali di servizio definite dalle autorità? (Sì/No) (es: SOSE, LEP, ecc...)	Sì, esistono standard di qualità dei servizi offerti, individuati nella Carta dei Servizi (vedi tabella riportata sotto)
Esiste un customer service? (Sì/No)	Sì, esiste la possibilità di reclamo. Standard di presa in carico: massimo 5 giorni lavorativi. Tempi effettivi: immediato.
Ci sono altri indicatori di qualità disponibili? (Sì/No)	Indicatore di qualità tecnica: Accessibilità agli utenti disabili: Sì

### Standard di qualità riportati nella Carta dei Servizi di Sfera

Indicatori	Standard
Servizio dispensazione medicinali: N. richieste non evase al momento	Evasione immediata nel 95% dei casi
Servizio CUP 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di uno spazio dedicato e separato	Servizio offerto in tutte le farmacie, nei rispettivi orari di apertura
Preparazioni galeniche	Evasione 100% per le molecole reperibili sul mercato
Tempo messa a disposizione di prodotti dietetici speciali (AFMS)	Mezza giornata nel 100% dei casi
Aggiornamento professionale – n. personale formato	Almeno il 70% del personale ogni anno
Questionario di customer satisfaction riguardo la consulenza sul corretto utilizzo dei prodotti	1. 100% delle richieste dei clienti 2. Almeno una volta all'anno
Presenza di un "Angolo della salute" in cui il Farmacista risponde ai quesiti e dubbi connessi alle terapie e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona	1. In ogni farmacia 2. Usato nel 100% delle richieste del cittadino
Servizio di farmacovigilanza: garanzia di approntamento	Evasione 100% per i casi segnalati dai clienti
Servizio di autotest diagnostici (analisi del sangue) 1. Campagne di sensibilizzazione 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 12 farmacie
Esame delle urine 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 10 farmacie
Controllo della pressione 1. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia 2. Referto scritto 3. Controllo regolare dell'apparecchio 4. Campagna di sensibilizzazione	1. Nel 100% delle misurazioni 2. Nel 100% delle misurazioni 3. Almeno 2 volte all'anno 4. Almeno 1 volta all'anno  <i>*servizio offerto in tutte le farmacie Sfera</i>
Controllo del peso: disponibilità dell'apparecchiatura in ogni farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in tutte le farmacie
Elettrocardiogramma: 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 3 farmacie  <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Budrio, Castel Bolognese, Imola (stazione), Medicina, Molinella.</i>
Holter ECG 1. Presenza di personale specializzato	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 1 farmacia

Indicatori	Standard
2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	<i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Castel Bolognese, Imola (stazione), Medicina, Molinella</i>
Holter Pressorio 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 3 farmacia  <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Castel Bolognese, Imola (stazione), Medicina, Molinella</i>
Analisi insufficienza venosa 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza del macchinario	Servizio offerto 1 volta ogni 5 mesi in almeno 14 farmacie  <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Budrio, Castel S. Pietro (2), Faenza (3), Imola (5), Medicina (3)</i>
Analisi udito 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto 1 volta ogni 2 mesi in almeno 10 farmacie  <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Castel S. Pietro (2), Faenza (1), Imola (3), Lugo (3), Medicina (1)</i>
Helicobacter Pylori 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 1 farmacia  <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Medicina (centrale)</i>
Mineralometria ossea (MOC) 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza del macchinario	Servizio offerto 1 volta l'anno  <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Medicina (1), Imola (1)</i>
Intolleranze alimentari 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 10 farmacie  <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Castel Bolognese, Castel S. Pietro (2), Faenza (3), Imola (3), Medicina (3), Lugo (1)</i>
Mineralogramma 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 1 farmacia  <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Faenza (2), Medicina (1)</i>
Noleggio elettromedicali (tiralatte, bilance pesa neonati, aerosol) 1. Messa a disposizione tempestiva 2. Apparecchiature funzionanti e in ottimo stato	Disponibilità di almeno 1 apparecchio in tutte le farmacie
Noleggio presidi sanitari (carrozine rigide, elettriche, deambulatori, stampelle, letti) 1. Messa a disposizione tempestiva 2. Condizioni di perfetto funzionamento	Disponibilità immediata se presente in farmacia p entro 3 giorni per almeno il 50% delle richieste
Screening oculare 1. Disponibilità apparecchiatura 2. Presenza di personale specializzato	Servizio offerto in almeno una farmacia tutti i giorni  <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Imola (1)</i>
Tonometro 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza del macchinario	Servizio offerto 1 volta ogni 8 settimane in almeno 14 farmacie  <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Budrio, Castel S. Pietro (2), Faenza (3), Imola (5), Medicina (2)</i>
Nutrizionista 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto in almeno 1 farmacia ogni 15 giorni  <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Imola (1)</i>
Supporto infermieristico 1. Presenza di personale specializzato 2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia	Servizio offerto in almeno 1 farmacia due mattine e un pomeriggio a settimana  <i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Imola (1)</i>

Indicatori	Standard
Analisi pelle e capelli <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presenza di personale specializzato</li> <li>2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In ogni Farmacia dove presente il servizio ogni qualvolta venga offerto</li> <li>2. Almeno due volte l'anno</li> </ol> <p><i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Castel Bolognese, Castel S. Pietro (1), Faenza (1), Imola (4), Medicina (3), Lugo (1)</i></p>
Cabina estetica <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presenza di personale specializzato</li> <li>2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia</li> </ol>	Offerto nelle farmacie negli orari sotto riportati <p><i>*Castel Bolognese – mart – sab, Castel S. Pietro (1, mart – sab), Imola (1, lun – sab), Medicina (1, mart – sab), Lugo (1, mart – sab)</i></p>
Foratura lobi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presenza di personale specializzato</li> <li>2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia</li> </ol>	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 15 farmacie <p><i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Castel S. Pietro (1), Faenza (2), Imola (4), Medicina (2), Lugo (2), Budrio</i></p>
Trattamento Young Again <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presenza di personale specializzato</li> <li>2. Presenza di un locale dedicato e separato dal resto della farmacia</li> </ol>	Servizio offerto tutti i giorni in almeno 5 farmacie <p><i>*servizio disponibile nelle seguenti farmacie: Castel S. Pietro (1), Faenza (1), Imola (2), Molinella (2)</i></p>
Adeguate illuminazione e protezione delle bacheche indicanti le farmacie di turno	Sì, in tutte le farmacie
Guardia notturna e diurna: tempo di risposta della chiamata	Risposta immediata nel 100% dei casi (con farmacista presente), 30 minuti al massimo su chiamata nel 100% dei casi (in caso di reperibilità)
Questionario di customer satisfaction riguardo informazioni su farmaci equivalenti e loro disponibilità	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% 8salvo conoscenza di una precedente scelta del cittadino)</li> <li>2. Una volta all'anno</li> </ol>
Identificabilità del personale: presenza cartellino distintivo con nome e qualifica	100% del personale di Farmacia nel 100% delle ore aperte al pubblico
Prenotazione farmaci via Whatsapp: messa disposizione di un n. cellulare per ogni Farmacia, dedicato alle prenotazioni dei farmaci. Possibilità di inoltro foto della ricetta qualora obbligatoria	Tutti i giorni di apertura della farmacia in tutte le farmacie
Attività di educazione sanitaria: interventi svolti	Almeno uno all'anno per ogni Comune sede di Farmacia Comunale
Opuscoli informativi: temi trattati	Almeno 4 all'anno

### 3.3. Considerazioni finali

In seguito alla verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale esaminato, ovvero l'affidamento della gestione della farmacia comunale di Castel Bolognese, si può affermare che la gestione appare in equilibrio.

Infatti, come anche specificato sia nel piano di revisione (**Allegato "A"** alla Delibera), sia al punto 1 del presente documento *"Valutazioni in merito alle ragioni del mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house"*, che qui si intendono richiamati, la società mostra un andamento della gestione positivo costantemente in utile. Inoltre, il fatturato è ben al di sopra delle soglie del TUSP. Andando ad analizzare lo specifico servizio affidato, ovvero il conto economico riferito alla sola gestione della farmacia di Castel Bolognese, si noti come l'andamento è in crescita negli ultimi tre esercizi, raggiungendo il pareggio di bilancio nell'esercizio 2022, ovvero quattro anni dopo l'apertura della farmacia. L'andamento risulta positivo e perfettamente in linea con le previsioni del business plan approvato al momento della stipula del contratto, in quanto esso prevedeva il raggiungimento del pareggio di bilancio soltanto a partire dal quinto esercizio di attività. Ciò conferma la gestione efficace, efficiente ed economica del servizio affidato. Inoltre, anche la

relazione semestrale inoltrata da Sfera, riferita all'andamento nell'esercizio 2023 presenta un utile di esercizio.

Si riscontra una parziale carenza negli indicatori di qualità, i quali sono tuttavia in corso di definizione da parte di Sfera e degli enti soci.

Non si rilevano, quindi, particolari criticità in merito alla scelta delle modalità di affidamento e del soggetto erogatore, per le ragioni sin qui già ampiamente esplicate. Sarà cura dell'Amministrazione continuare ad effettuare un costante controllo sulla società in house providing, grazie anche ai Piani Triennali e alle relazioni semestrali di andamento della gestione e, qualora si verificassero criticità, intervenire.

# RICOGNIZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AL 31/12/2022

## Sommario

Finalità e perimetro di analisi della ricognizione .....	2
Ambiti di analisi .....	3
Riepilogo dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31/12/2022 attivi sul territorio dell'Ente.....	4
Schede dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dell'Ente .....	5
1. Concessione gestione della piscina comunale e palazzetto dello sport di Castel Bolognese .....	5
2. Affitto di ramo d'azienda – Sfera Srl.....	6
3. Servizi di ricevimento salme e lavori cimiteriali nei cimiteri comunali di Castel Bolognese .....	6
4. Servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali di Castel Bolognese .....	16



## Finalità e perimetro di analisi della ricognizione

Il presente documento è elaborato per rispondere alla finalità prevista dall'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, ovvero:

*“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

*3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.*

Dunque, la finalità della disposizione normativa è quella di predisporre una “ricognizione periodica” della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni, contenuta in un'apposita relazione e aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi del riassetto delle società dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Il D. Lgs. n. 201/2022 si riferisce esclusivamente ai “servizi economici di interesse generale a livello locale” (a rete e non a rete) definiti dall'art. 2 lett. c): “«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”.

Sono pertanto esclusi gli affidamenti di “servizi strumentali”. Secondo la giurisprudenza consolidata, sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ad enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali, al contrario dei servizi pubblici locali che invece mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

Sono altresì esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica, come ad esempio i servizi socioassistenziali e culturali.

In ogni caso, è nella discrezionalità dell'ente locale verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Sono esclusi, infine, i servizi di rilevanza economica che siano affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (è il caso delle Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica come, ad esempio, il servizio idrico integrato). Nel caso in esame, per quanto riguarda i servizi in cui è presente un ente/autorità di regolazione, sono questi ultimi ad effettuare la ricognizione, le quali provvederanno con pubblicazione sui propri siti.

La ricognizione deve poi riguardare sia servizi in concessione che in appalto, dato che entrambe gli schemi sono gestibili nell'ambito dei servizi di interesse economico generale di livello locale.

## Ambiti di analisi

La seconda parte del comma 1 del sopracitato art. 30 prevede di verificare il *“concreto andamento dal punto di vista economico”* dello specifico servizio, declinato *“in modo analitico”* sui seguenti ambiti:

- efficienza;
- qualità del servizio;
- rispetto degli obblighi del contratto di servizio.

Tale disposizione si intende relativa a tutti gli affidamenti di servizi di interesse economico generale a livello locale degli enti affidanti per ogni modalità di affidamento elencata all'art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 201/2022. Viene esclusa al momento la gestione dei servizi in economia (come confermato anche dal Quaderno ANCI n. 46).

Nel presente documento si è cercato di analizzare quanto più possibile tali aspetti riferiti ai servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dall'Ente. In sede di prima applicazione, in assenza di disposizioni operative chiare e univoche, l'Ente ha redatto una scheda-tipo per ogni servizio, al fine di rendere un quadro quanto più completo dell'affidamento nel suo complesso. Alcuni indicatori o parametri per alcuni servizi risultano assenti o non completi: sarà cura dell'Amministrazione provvedere, per le prossime ricognizioni, a reperire anche le informazioni mancanti, quanto più possibile.

La presente relazione è relativa alla situazione al 31/12/2022 e viene adottata contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016. Per i soli contratti di servizio in house providing, l'estratto della presente relazione costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e si trova all'**Allegato “B”** alla delibera di revisione ordinaria delle partecipazioni e ricognizione dei servizi affidati.

## Riepilogo dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31/12/2022 attivi sul territorio dell'Ente

Si specifica che tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica di seguito indicati sono non a rete.

N.	Servizio	Ente	Soggetto esterno gestore del servizio	Modalità di gestione	Se nella cella precedente indicato "Altro", specificare.	Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?
1	Concessione per la gestione della piscina comunale e palazzetto dello sport di Castel Bolognese	Castel Bolognese	NUOVA CO.G.I. SPORT SOC. COOP.VA	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica		Inferiore
2	Concessione del servizio di gestione della farmacia comunale urbana n. 3	Castel Bolognese	Sfera Srl	Affidamento in house		Inferiore
3	Servizio di ricevimento salme e lavori cimiteriali nei cimiteri comunali di Castel Bolognese	Castel Bolognese	Azimut S.p.A.	Affidamento a società mista		Inferiore
4	Servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali di Castel Bolognese	Castel Bolognese	Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone S.c.r.l.	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica		Inferiore

## Schede dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dell'Ente

### 1. Concessione gestione della piscina comunale e palazzetto dello sport di Castel Bolognese

#### *Dati generali del servizio affidato*

Indicatore	Concessione della gestione della piscina comunale e palazzetto dello sport di Castel Bolognese
Ente affidante	Castel Bolognese
Soggetto esterno gestore del servizio	NUOVA CO.G.I. SPORT SOC. COOP.VA
Servizio a rete o non a rete	Non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	DD 1315 / 2019 affidamento
Data di inizio	01/01/2020
Durata	5 anni + 5 anni
Data scadenza	31/12/2024
Modalità di gestione	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore

#### *Rispetto degli obblighi contrattuali*

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

#### *Valutazione dell'economicità ed efficienza*

Non sono stati riportati i dati di bilancio delle ditte appaltatrici perché il servizio non ha ritenuto di compilarli, in quanto non ha ritenuto sussistere l'obbligo per soggetti diversi dalle società partecipate.

Si riportano, di seguito, gli oneri e i risultati in capo al Comune di Faenza:

Indicatore	Concessione della gestione della piscina comunale e palazzetto dello sport di Castel Bolognese
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2022	52.142,80 €
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente	52.142,80 €

affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2021	
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2020	52.142,80 €
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio	Non sussistono entrate
Risultati di natura non finanziaria in capo all'ente affidante: altri vantaggi in termini di servizi aggiuntivi o prestazioni complementari o aggiuntive rispetto al servizio affidato	10 giornate/annue riservate all'Ente; Piscina: Manutenzione ordinaria, straordinaria e cura del verde in capo al gestore- Palazzetto: Manutenzione ordinaria in capo al gestore.

#### *Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto*

Il gestore non ha messo a disposizione una Carta dei Servizi, né ha messo a punto delle indagini di customer satisfaction o un customer service.

#### *Considerazioni finali*

In base agli elementi sopra riportati, l'andamento della gestione del servizio viene ritenuto soddisfacente. Tuttavia, l'analisi relativa all'economicità, efficienza, valutazione del servizio all'utenza (in termini di quantità e qualità) dovrà arricchirsi in futuro di dati e indicatori analitici al fine di valutare in maniera più compiuta l'andamento del servizio.

### **2. Affitto di ramo d'azienda – Sfera Srl**

Essendo un affidamento in house, la scheda è stata riportata nell'appendice a parte. Si veda l'**Allegato "B"** alla deliberazione di revisione ordinaria delle partecipazioni e ricognizione dei servizi.

### **3. Servizi di ricevimento salme e lavori cimiteriali nei cimiteri comunali di Castel Bolognese**

#### *Dati generali dei servizi affidati ad Azimut S.p.A.*

A seguito dell'esperimento della gara a c.d. *"doppio oggetto"* che ha visto l'aggiudicazione del servizio ad Antares Sc a rl., il Comune di Faenza ha sottoscritto il contratto di servizio attualmente in essere, che affida ad Azimut S.p.A. la gestione dei servizi funerari e cimiteriali all'interno del territorio comunale, comprensivi delle seguenti attività:

- svolgimento delle operazioni cimiteriali previste dalla legge e delle conseguenti pratiche amministrative;
- gestione dei Cimiteri esistenti con relativi immobili, reti ed impianti, comprensivi della loro manutenzione (ordinaria e straordinaria) per il mantenimento in efficienza;
- gestione dell'impianto di cremazione;
- recupero e trasporto salme su richiesta della Pubblica Autorità;
- gestione ufficio di polizia mortuaria;
- gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Faenza.

Il Contratto disciplina il Servizio cimiteriale su tutto il territorio del Comune di Faenza (Cimitero dell'Osservanza di Faenza Città ed i Cimiteri del forese: Albereto, Basiago, Cassanigo, Castel Raniero, Celle, Errano, Formellino, Fossolo, Granarolo, Marzeno, Pieve Cesato, Pieve Corleto, Reda, San Biagio, Santa Lucia,

San Pietro in Laguna, Sarna, Albereto, Basiago, Casale, Merlaschio, Mezzeno, San Mamante, Pergola, Pieve Ponte, Prada, Rivalta, Ronco, Saldino, Sant'Andrea, San Barnaba, San Giovannino, San Silvestro, Tebano).

Il contratto di servizio è in regime concessorio. Il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria è stato approvato con delibera del C.C n. 7174/322 del 04/12/1997 (e successivamente modificato con atti consiliari. Ultima modifica: delibera del C.C. n. 5128/384 del 19/12/2007), visionabile al seguente link: <https://www.azimut-spa.it/ita/Servizi/Cimiteri-e-camere-mortuarie/Faenza>

Inoltre, Azimut destina annualmente, per le manutenzioni straordinarie, un ammontare fino al 7% dei ricavi ottenuti dall'attività della vendita di concessioni cimiteriali e di cremazione.

Sulla base di quanto disposto dal contratto di servizio, è stata applicata nel 2022 una revisione delle tariffe pari al 3 % sulla base dei coefficienti di aggiornamento dell'indice Istat c.d. FOI.

Indicatore	Servizio di ricevimento salme e lavori cimiteriali
Ente affidante	Faenza
Soggetto esterno gestore del servizio	Azimut S.p.A.
Servizio a rete o non a rete	non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/04/2011
Data di inizio	01/07/2012
Durata	15 anni
Data scadenza	30/06/2027
Modalità di gestione	Affidamento a società mista
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore

#### *Rispetto degli obblighi contrattuali*

Nel corso del 2022 il Comune di Castel Bolognese non ha applicato penali né ha formalizzato contestazioni di alcun tipo ad Azimut S.p.a. in merito all'esecuzione del contratto di servizio. Non si rilevano peraltro penali o contestazioni anche nelle annualità precedenti.

Tutti gli obblighi contrattuali sono pertanto stati rispettati.

#### *Valutazione dell'economicità ed efficienza*

Dalla sua costituzione come società mista i bilanci di esercizio della società hanno sempre chiuso con un risultato positivo, mantenendosi intorno al 10% del valore della produzione.

Di seguito si riportano alcuni dati economici relativi all'andamento della società Azimut S.p.a.

Indicatore	Soggetto gestore (Azimut S.p.A.)
Risultato di esercizio 2022	1.271.406,00
Risultato Esercizio 2021	1.438.383,00
Risultato Esercizio 2020	1.077.799,00
Fatturato medio del triennio	12,3 (mln)
EBITDA (EBITDA = valore della produzione - costi esterni +/- variazione rimanenze - costo del personale)	2.646.091,00 (2022) 2.904.758,00 (2021)
EBIT (EBITDA - amm.ti, svalutazioni e accantonamenti)	1.728.471,00 (2022) 1.979.975,00 (2021)

Si riporta di seguito il conto economico riclassificato 2022 (con raffronto al 2021) della società che evidenzia alcuni risultati intermedi (valore aggiunto, margine operativo lordo, risultato operativo) ritenuti rappresentativi della gestione aziendale.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2022	2021	Δ
	importo in unità di €	importo in unità di €	importo in unità di €
Ricavi delle vendite	12.688.885	12.537.957	150.928
Produzione interna	448.756	149.628	299.128
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA</b>	<b>13.137.641</b>	<b>12.687.585</b>	<b>450.056</b>
Costi operativi esterni	7.083.846	6.415.329	668.517
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>6.053.795</b>	<b>6.272.256</b>	<b>- 218.461</b>
Costi del personale	3.407.704	3.367.498	40.206
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)</b>	<b>2.646.091</b>	<b>2.904.758</b>	<b>- 258.667</b>
Ammortamenti e svalutazioni	917.620	924.783	-7.163
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>1.728.471</b>	<b>1.979.975</b>	<b>- 251.504</b>
Risultato dell'area finanziaria	700	725	1.425
<b>RISULTATO LORDO (prima delle imposte)</b>	<b>1.729.171</b>	<b>1.979.250</b>	<b>- 250.079</b>
Imposte sul reddito	457.765	540.867	-83.102
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>1.271.406</b>	<b>1.438.383</b>	<b>- 166.977</b>

L'andamento 2022 rileva complessivamente una gestione molto positiva. Influisce, sui risultati della gestione, pur in un contesto di crescita del valore della produzione, il consistente aumento inflattivo del costo dei servizi, con particolare riferimento a quelli manutentivi, oltre che l'aumento dei costi energetici, in particolare del gas, dell'energia e del carburante.

Risultano pertanto di primaria rilevanza - per l'unitarietà di gestione dei servizi - gli indicatori riguardanti la società nella sua interezza considerati nello schema di PEF di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31/08/2023 "Linee Guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete".

<b>Indicatore</b>	<b>Soggetto gestore (Azimut S.p.A.) Anno 2022</b>	<b>Soggetto gestore (Azimut S.p.A.) Anno 2021</b>
Margine primario di struttura	4.189.970,00	3.531.027
Indice primario di struttura	1,79	1,65
Margine secondario di struttura	5.002.969,00	4. 562.991,00
Indice secondario di struttura	1,94	1,79
Grado d'indipendenza da terzi	2,28	2,17
Rapporto di indebitamento	0,30	0,32
Margine di disponibilità (CCN)	5.002.969,00	4. 562.991,00
Quoziente di disponibilità	2,50	2,25
Margine di tesoreria	1.545.633	1.238.380
Quoziente di tesoreria	1,46	1,36
ROE	13,40%	16,11%
ROI	12,67%	15,17%
ROS	13,62%	15,79%
Incidenza costi operativi esterni su ricavi d'esercizio (%) <i>(Costi operativi esterni: B7 e B8 del Conto Economico Per ricavi si intende valore della produzione)</i>	62,50%	

#### **Territorio Unione della Romagna Faentina (Faenza e Castel Bolognese)**

<b>Indicatore</b>	<b>Territorio dell'Unione della Romagna Faentina</b>
Fatturato medio anno 2022 – 2021	2.365.224,28

Rispetto all'esercizio precedente, nel 2022 si sono registrati minori ricavi delle concessioni.



In generale, il dato risente del confronto con il maggiore numero di operazioni cimiteriali effettuate nel 2021 a seguito alla riprogrammazione di attività sospese nell'annualità precedente (in particolare, esumazioni ordinarie ed estumulazioni).

*Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto*

Indicatore	Servizio di illuminazione votiva e di ricevimento salme e lavori cimiteriali
E' stata redatta e pubblicata una Carta dei servizi (Sì/No)?	Sì, si trova qui: <a href="https://www.azimut-spa.it/upload/allegati/cimiteri-e-camere-mortuarie/AZQL51E%20rev.01%20Carta%20servizi%20Cimiteriali%20Faenza%20Castel%20Bolognese%202023.pdf">https://www.azimut-spa.it/upload/allegati/cimiteri-e-camere-mortuarie/AZQL51E%20rev.01%20Carta%20servizi%20Cimiteriali%20Faenza%20Castel%20Bolognese%202023.pdf</a>
Esistono indagini di customer satisfaction? (Sì/No)	Sì (80% personali, 20% telefoniche). Il dettaglio delle indagini degli ultimi tre anni è contenuto nella Carta dei Servizi. Il giudizio complessivo dell'esercizio 2022 è allineato con quello all'annualità precedente per i servizi cimiteriali (7,11 di contro a 7,19) e per le tumulazioni (6,66 di contro a 7,30), mentre è leggermente inferiori quelli relativi al servizio di cremazione (6,59 contro 7,19) pur rimanendo in assoluto elevati.
Esistono indicatori di qualità rilevati dal soggetto gestore? (Sì/No)	Sì, per entrambi i servizi sono riportati nella Carta dei Servizi e di cui se ne riporta un estratto nella tabella successiva.
Esiste un customer service? (Sì/No)	Sì. Pervenuti n. 5 reclami (totale 107) Tempo medio di risposta al reclamo nel 2022: 11,33 giorni. L'analisi dei reclami: anomalie nel ricevimento delle fatture cimiteriali, modesti ammaloramenti del cimitero (infiltrazioni acqua, sgretolamento di un gradino a seguito di un intervento, pavimento scivoloso durante la pioggia), che sono in parte stati prontamente risolti o in ogni caso inseriti nel piano delle manutenzioni. Il servizio cimiteriale ha ricevuto nell'anno 2022 anche un elogio da parte di un cittadino per il servizio svolto.

Azimut S.p.A. è certificata secondo le norme ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016 per tutti i suoi servizi. La prima certificazione di Sistema di Qualità ISO 9001:2015 è stata rilasciata in data 30 dicembre 2013. A fine settembre 2021 Azimut S.p.A. ha ottenuto la certificazione UNI ISO 37001:2016 "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione" per tutte le attività di erogazione di servizi e per le attività di progettazione e direzione lavori di opere e manutenzioni straordinarie inerenti alla gestione dei servizi. Dal database di Accredia (ente di accreditamento nazionale) Azimut S.p.a. è l'unico ente (impresa pubblica con sede nel bacino romagnolo (Ravenna Rimini, Forlì-Cesena) ad avere ottenuto finora la certificazione.

Tipologia	Indicatori di qualità	Standard	2022	Obiettivo 2023
<b>Caratteristiche del servizio:</b> Disponibilità dei necessari posti salma	Tempi massimi di assegnazione di posti salma nei diversi cimiteri per tumulazione e inumazione	Per urgenze (in presenza di salma) <b>entro 48 ore dalla richiesta</b> , con impegno a ridurre al minimo la tempistica.	Termine rispettato	Mantenere standard
	Tempo medio della domanda per ottenere una concessione	<b>120 giorni lavorativi</b> per loculi e concessioni di aree, esclusi eventuali permessi di Enti terzi	Termine rispettato	Mantenere standard
<b>Fruibilità spazi cimiteriali e servizi connessi:</b> spazi accoglienti, funzionali, sicuri e fruibili ai visitatori	Frequenza minima dei sopralluoghi e guardiani	Nel cimitero di città: frequenza giornaliera; nei cimiteri del forese: sopralluogo minimo 1 volta/mese. con operatori del servizio o presenza di operatori di altri servizi aziendali abilitati a fornire ed acquisire informazioni in merito ai servizi cimiteriali	Termine rispettato	Mantenere standard
	Tempo di intervento per la messa in sicurezza per situazioni pericolose (problematiche di viabilità, pericoli di crolli o instabilità strutturali edili)	Nel più breve tempo possibile dalla chiamata, ed in ogni caso entro la giornata lavorativa un tecnico dell'azienda valuta ed organizza l'intervento per la messa in sicurezza.	Termine rispettato	Mantenere standard
	Distanza massima tra i cestini porta rifiuti e le fontane posti all'interno dei cimiteri	Distanza cestini/fontane inferiore ai 100 m.	Conforme	Mantenere standard

Tipologia	Indicatori di qualità	Standard	2022	Obiettivo 2023
<b>Fruibilità degli spazi cimiteriali e dei servizi connessi:</b> spazi cimiteriali accoglienti, funzionali, sicuri e fruibili ai visitatori	Frequenza delle operazioni di raccolta dei rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani dagli appositi contenitori posti all'interno del cimitero	Svuotamento cesti: cimitero di città almeno 1 volta/settimana e comunque in maniera tale da non rendere indecoroso il cimitero  Cimiteri del forese: 1-2 volte/settimana in relazione alla tipologia di rifiuto. Nel periodo della commemorazione dei defunti le ceste di tutti i cimiteri vengono svuotate giornalmente  Pulizia fontanelle: 1 volta al mese  Lavaggio pavimenti ed eliminazione ragnatele: ogni 3 mesi	Termine rispettato	Mantenere standard
	Pulizia della neve e spargimento di sale in caso di gelate	In caso di necessità assicurato lo sgombero della neve nei percorsi e nelle zone necessarie per le sepolture della giornata.  In caso di gelate lo spargimento di sale nelle zone pericolose avverrà entro le 9.30 della mattina.	Termine rispettato	Mantenere standard
	Presenza di zone di socializzazione con panchine, etc.	Cimitero urbano: presenza di n. 22 panchine equamente distribuite.	panchine n. 22.	Mantenere standard
	Manutenzione verde	N. 9 interventi di sfalcio e da 2 a 4 interventi di diserbo all'anno.  Le piante presenti nelle aree comuni sottoposte a controllo annuale, in funzione del quale viene programmato l'intervento di potatura	Conforme	Mantenere standard
<b>Tempi caratteristici:</b> attivazione delle operazioni cimiteriali di polizia mortuaria con il necessario preavviso nel	Modalità e tempi di esecuzione delle operazioni di tumulazione ed inumazione	Inumazione e tumulazione di feretri: nella stessa giornata di arrivo al cimitero di destinazione.  Tumulazione di resti ossei e di urne cinerarie: max. 2 gg dall'arrivo al cimitero di destinazione.	Standard	Mantenere standard

Tipologia	Indicatori di qualità	Standard	2022	Obiettivo 2023
rispetto degli appuntamenti		Servizio viene eseguito nei giorni e negli orari previsti dalla ordinanza del Sindaco su cui si basano le richieste		
	Modalità e tempi di esecuzione delle operazioni di estumulazione o traslazione delle salme	<p>Esumazioni ed estumulazioni ordinarie: (estumulazioni alla scadenza della concessione; esumazioni dopo 10 anni).  Estumulazioni urgenti su richiesta  (in presenza di salma):  tempo max.3 gg.</p> <p>Esumazioni ed estumulazioni straordinarie:  -su richiesta dell'Autorità Giudiziaria entro i tempi richiesti da quest'ultima (esclusi i festivi);  -su singola richiesta dei familiari:  tempo medio 2 mesi.</p>	Standard	Mantenere standard
<b>Illuminazione elettrica votiva</b>	Giorni necessari per allacciamenti ex. Novo alla rete già esistente	Entro 15 gg lavorativi dalla data richiesta	Standard	Mantenere standard
	Cambio di lampada fulminata	Entro 5 gg lavorativi dalla segnalazione effettuata	Standard	Mantenere standard

Tipologia	Indicatori di qualità	Standard	2022	Obiettivo 2023
<b>Accessibilità ai servizi:</b> orari di apertura degli uffici	Orari di apertura degli uffici e del Cimitero	<p><i>Ufficio presso il cimitero dell'Osservanza:</i> dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 12:30 ed i lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00;</p> <p><i>Guardiana:</i> Tutti i giorni dal lunedì alla domenica tranne il mercoledì pomeriggio con il seguente orario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da novembre a marzo: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30</li> <li>• da aprile ad ottobre: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30</li> </ul> <p><i>Cimitero dell'Osservanza:</i> chiusura parziale il mercoledì pomeriggio e chiusura totale nelle seguenti giornate: 1° gennaio - 1° maggio - 25 dicembre - Pasqua e 15 agosto</p>	Standard	Mantenere standard
<b>Accessibilità ai servizi:</b> orario di apertura dell'ufficio tecnico cimiteriale	Orario di apertura, per informazioni, consulenza tecnica per la realizzazione di tombe di famiglia e manutenzione ordinaria alle stesse	Previo appuntamento presso gli uffici Azimut al cimitero dell'Osservanza: dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 12:30 ed i lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00;	Standard	Mantenere standard
<b>Recupero e trasporto salme</b> su richiesta dell'Autorità giudiziaria:	Disponibilità del servizio	24h /24h, 365 giorni l'anno, su richiesta dell'Autorità giudiziaria entro 1 ora dalla chiamata con almeno 2 operatori	Termine rispettato	Mantenere standard

Tipologia	Indicatori di qualità	Standard	2022	Obiettivo 2023
Disponibilità servizio				

Tipologia	Indicatori di qualità	Standard	2022	Obiettivo 2023
Servizi informativi all'utenza	Sito internet aziendale	1	Attivo ed aggiornato	Mantenere aggiornament
	Carta dei servizi	Numero edizioni anno: 1	1	Aggiornamen to annuo
	Tempo massimo di risposta ai reclami/segnalazioni relativi al servizio	30	11,33	Mantenere standard
	Numero minimo addetti	-	4	4

### Considerazioni finali

Si evidenzia l'inadeguatezza della valutazione per singolo contratto di servizio - richiesta dal sopracitato art. 30 – in rapporto ad una società mista multiservizi come Azimut S.p.a. per le seguenti motivazioni;

- a) i diversi contratti di servizio, oltre a riguardare attività tra loro molto diversificate, perché costituiscono presupposto integrato per la valutazione dell'offerente in sede di gara a c.d. *"doppio oggetto"*, devono considerarsi di fatto un unico contratto di servizio. Si tratta del resto di contratti di servizio con diversa redditività, considerati tuttavia necessariamente come un pacchetto unico in sede di gara e come tali valutati dall'offerente;
- b) la struttura organizzativa di Azimut S.p.a. è servente tutti i contratti di servizio, per cui appare integrata in modo sinergico agli stessi con riferimento all'attività delle strutture centrali (servizi legali, servizi affari generali - contratti, personale, ecc. - servizi amministrazione e controllo, affari societari, sistemi informatici, sistemi 231/anticorruzione, qualità, ecc.), non apparendo pertanto adeguato scinderne i costi tra i vari contratti di servizio;
- c) la struttura centrale di cui alla precedente lett. b) appare in parte rilevante fornita dal service della capogruppo (Ravenna Holding), che è integrata a sua volta nello stesso organigramma societario di Azimut S.p.a. in modo indistinto al pari di quanto fornito alle altre società, considerando pertanto ulteriori sinergie e conseguente risparmi di spesa;
- d) i costi indiretti beneficiano delle misure di contenimento dei costi strutturali della società per quanto evidenziato sopra alle precedenti lett. b) e c), costituendo intervento prioritario che garantisce l'efficienza della società e dei singoli contratti di servizio. La ripartizione di tali costi sui singoli contratti di servizio, data la loro stretta integrazione, rappresenta pertanto esercizio meramente formale e contabile, non consentendo presi singolarmente pro quota - al fine di una eventuale comparazione di mercato - in ogni caso una gestione autonoma del singolo contratto di servizio.

Ne consegue il rilievo primario dell'andamento della gestione della società rispetto a quella del singolo contratto di servizio.

Fermo restando l'affidamento a monte con la procedura di gara a c.d. *"doppio oggetto"* per un pacchetto di contratti di servizio di diversa redditività, l'andamento economico del servizio non presenta comunque in sé squilibri tali da rendere necessario adottare misure di riequilibrio tra le parti. In seguito all'analisi degli indicatori e ai fattori riportati nel documento, si può affermare che la gestione dei servizi condotta da Azimut appare in equilibrio. Non si rilevano, quindi, particolari criticità in merito alla scelta delle modalità di affidamento e del soggetto erogatore.

### 4. Servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali di Castel Bolognese

#### Dati generali del servizio affidato

Indicatore	Concessione per la gestione del Pala Cattani
Ente affidante	Castel Bolognese
Soggetto esterno gestore del servizio	Cooperativa Intersectoriale Montana di Sassoleone S.c.r.l.
Servizio a rete o non a rete	non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	Determinazione Dirigenziale n. 3723 del 20/12/2021
Data di inizio	01/01/2022

Durata	12 mesi con possibilità di rinnovo di altri 12 mesi confermato con D.D. n. 3814 del 16/12/2022
Data scadenza	31/12/2023
Modalità di gestione	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore

#### *Rispetto degli obblighi contrattuali*

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

#### *Valutazione dell'economicità ed efficienza*

Indicatore	Ricevimento salme e lavori cimiteriali - Brisighella
Risultato di esercizio 2022	149.198,00
Risultato Esercizio 2021	94.356,00
Risultato Esercizio 2020	77.559,00
Fatturato medio del triennio (dove per fatturato si intendono le voci A1 + A5 del Conto Economico)	48.925.100,67
Incidenza costi operativi esterni su ricavi d'esercizio (%) (Costi operativi esterni: B7 e B8 del Conto Economico Per ricavi si intende valore della produzione)	56,71%
Incidenza costo del personale sui ricavi (%) (Per ricavi si intende valore della produzione)	22,37%

Si rileva che la società, nell'ultimo triennio, risulta solida e in una situazione di equilibrio economico-patrimoniale. I risultati economici si sono consolidati nel tempo: infatti l'utile di esercizio ha mostrato un andamento in crescita. Anche la media del fatturato dell'ultimo triennio risulta molto buona. L'incidenza dei costi operativi esterni e del personale pare essere buona.

Si riportano, di seguito, gli oneri e i risultati in capo al Comune di Castel Bolognese:

Indicatore	Concessione per la gestione del Pala Cattani
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio - esercizio 2022	16.741,80 (oltre all'IVA che viene versata all'erario)



Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio - esercizio 2021	19.548,18 (oltre all'IVA che viene versata all'erario)
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante	Non presenti

#### *Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto*

Il gestore non ha messo a disposizione una Carta dei Servizi, né ha messo a punto delle indagini di customer satisfaction o un customer service.

#### *Considerazioni finali*

Il servizio viene gestito Cims, che risulta solida dal punto di vista economico-finanziario e patrimoniale: in base agli elementi sopra riportati, l'andamento della gestione del servizio viene ritenuto soddisfacente. Tuttavia, l'analisi relativa all'economicità, efficienza, valutazione del servizio all'utenza (in termini di quantità e qualità) dovrà arricchirsi in futuro di dati e indicatori analitici al fine di valutare in maniera più compiuta l'andamento del servizio.

## **DIRETTIVE IMPARTITE DALL'AMMINISTRAZIONE AL CONSEGnatARIO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONISTA NELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE**

Il Sindaco partecipa, di norma, alle assemblee soci, coordinamenti soci e assemblee di sindacato. In sua assenza o impedimento, partecipa altro amministratore munito di apposita delega da parte del Sindaco.

Per materie di particolare rilievo, per le quali il Testo Unico degli Enti Locali non preveda competenza consiliare, il Sindaco può richiedere, prima della seduta assembleare deputata a deliberare, apposita deliberazione consiliare al fine di ottenere indirizzi cui conformare il proprio voto in assemblea. In particolare, il Sindaco può richiedere preventiva deliberazione assembleare per l'approvazione dei piani industriali, dei budget pluriennali, delle modifiche statutarie.

Per materie di particolare rilievo, per le quali il Testo Unico degli Enti Locali non preveda competenza consiliare, il Sindaco può richiedere, prima della seduta assembleare deputata a deliberare, apposita deliberazione di Giunta al fine di ottenere indirizzi cui conformare il proprio voto in assemblea. In particolare, il Sindaco può richiedere preventiva deliberazione di Giunta per l'approvazione dei bilanci di esercizio delle società partecipate.

Successivamente alle Assemblee il Sindaco fornisce tempestivamente le informazioni di rilievo agli uffici competenti, indirizzandole secondo la mappa delle competenze definita con delibera di Giunta Unione Deliberazione n. 27 del 23/03/2023 avente ad oggetto "Competenze su attività di presidio degli organismi partecipati dagli enti dell'Unione della Romagna Faentina".

Il Sindaco è tenuto a votare nelle assemblee conformandosi alle seguenti direttive:

- per le società, alle azioni previste dal piano di revisione ordinaria delle partecipazioni, approvato e aggiornato ogni anno entro dicembre dal Consiglio;
- per i consorzi (ConAmi), alle azioni previste nel piano triennale delle attività.

E' tenuto a conformarsi alle presenti direttive il soggetto delegato dal Sindaco, in sua vece, alla partecipazione nelle assemblee. In particolare chiunque partecipi alle assemblee societarie su delega del Sindaco deve provvedere a dare adeguata informazione di quanto discusso al Sindaco stesso e agli uffici di riferimento.



## COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Proposta n. 2023 / 401

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE, RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, DIRETTIVE IMPARTITE DALL'AMMINISTRAZIONE AL CONSEGNAARIO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONISTA NELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/12/2023

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO  
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## **COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

### **VISTO DEL FUNZIONARIO**

Proposta n. 2023 / 401

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE, RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, DIRETTIVE IMPARTITE DALL'AMMINISTRAZIONE AL CONSEGNAARIO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONISTA NELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

#### **Il Responsabile del Servizio**

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
  - attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
  - preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 06/12/2023

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO COMPETENTE  
VENTURELLI ANDREA**  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Proposta n. 2023 / 401

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE, RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, DIRETTIVE IMPARTITE DALL'AMMINISTRAZIONE AL CONSEGNAARIO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONISTA NELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerati i riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 06/12/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## **COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

### **Certificato di Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 27/12/2023**

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022 E  
ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE, RICOGNIZIONE DEI SERVIZI  
PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, DIRETTIVE IMPARTITE DALL'AMMINISTRAZIONE AL  
CONSEGNATARIO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONISTA NELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28/12/2023.

Li, 28/12/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
MIRRI PAOLA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

**Certificato di esecutività**

**Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 27/12/2023**

SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE  
AL 31/12/2022 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI  
RAZIONALIZZAZIONE, RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI  
RILEVANZA ECONOMICA, DIRETTIVE IMPARTITE DALL'AMMINISTRAZIONE  
AL CONSEGNETARIO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONISTA NELLE  
ASSEMBLEE SOCIETARIE**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/01/2024 decorsi  
10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 08/01/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
MIRRI PAOLA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)